Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 — **Roma — Venerdì, 29 giugno** — **Numero 152**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI.

INSERZIONI.

In foglio di supplemento:

LEGGI E DECRETI

Regio decreto-legge 7 giugno 1923, n. 1282, che autorizza le Curie ad istituire Casse di previdenza a favore degli avvocati e procuratori iscritti negli albi.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, Ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le Curie, i cui albi di avvocato e di procuratore contengono complessivamente un numero di iscritti non inferiore a trecento, possono istituire una Cassa di previdenza a favore degli iscritti nei detti albi.

Se il numero complessivo degli iscritti è inferiore a trecento, potranno associarsi più Curie per istituire una Cassa federale.

La istituzione della Cassa dovrà essere deliberata in adunanza generale dei collegi, ordinaria o straordinaria, a norma della legge 8 giugno 1874, n. 1938.

Art. 2.

L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli iscritti negli albi locali.

Art. 3.

Ai fondi necessari per le finalità di previdenza che la Cassa si propone potrà essere provveduto sia mediante contributi personali da parte degli iscritti negli

albi sia mediante apposizione di marche speciali sugli atti giudiziali e stragiudiziali, il cui importo è a carico dell'avvocato o del procuratore e non è ripetibile nè verso il cliente nè verso la parte contraria.

Alla stampa delle marche e alla loro distribuzione provvederanno le Curie interessate.

Gli atti giudiziali non provvisti della marca speciale avranno corso; tuttavia il cancelliere dovrà curare la esazione dell'importo della marca di cui non fu fatta l'apposizione, provocando il rilascio da parte del presidente o del pretore di un apposito ordine di pagamento a carico dell'avvocato o del procuratore in conformità all'ultimo capoverso dell'art. 49 del R. decreto 10 dicembre 1882, n. 1103, e all'art. 379 del Codice di procedura civile.

Per l'esazione coattiva delle marche speciali non apposte agli atti stragiudiziali saranno date norme col R. decreto di cui al successivo art. 5.

Art. 4.

L'assemblea degli iscritti alla Cassa stabilirà con apposito statuto le norme per il funzionamento di essa.

Lo statuto non potrà avere applicazione se non dopo l'approvazione del Ministro della giustizia.

Art. 5.

Con successivo Nostro decreto saranno emanate le norme eventualmente necessarie per l'esecuzione del presente decreto, il quale sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 7 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE STEFANI.

Visto: Il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1316, che autorizza una maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1922-923, per la corresponsione di un contributo straordinario al comune di Messina.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 18 giugno 1922, n. 820;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A favore del Comune di Messina è autorizzato, indipendentemente dalle erogazioni sul fondo stabilito all'art. 10 del testo unico di legge 19 agosto 1917, numero 1399, e disposizioni successive, per provvedimenti in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, un contributo straordinario di lire cinque milioni (lire 5.000.000).

Detta somma sarà stanziata con decreto del Ministro delle finanze nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1922-1923.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella « Gazzetta ufficiale » del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1317, che autorizza una maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1922-923, per acquisto di padiglioni Döcker.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 18 giugno 1922, n. 820;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con il presidente del Consiglio dei ministri, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1922-923, è istituito il capitolo n. 155-*bis*: « Assegnazione straordinaria per l'acquisto in Germania in conto riparazioni dei danni di guerra, di padiglioni Döcker per la lotta antitubercolare », con lo stanziamento di lire duemilioni novecentotrentaduemila (L. 2,932,000).

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella « Gazzetta ufficiale » e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1318, che autorizza una maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1922-923, per spese della conferenza di Genova.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 30 novembre 1922, n. 1549;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alla competenza del capitolo aggiunto n. 285 « Spese per la Conferenza di Genova » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923 è inscritta la somma di lire due milioni (2.000.000).

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella « Gazzetta ufficiale » e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 14 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, Il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1319, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1922-923.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 9 luglio 1922, n. 1026;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1922-923, sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 2. Spese d'ufficio	100.000 —
Cap. n. 4. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria, ecc.	64.600 —
Cap. n. 8. Indennità di tramutamento agli impiegati, ecc.	60.000 —
Cap. n. 42 Indennità di viaggio e di soggiorno, ecc.	100.000 —
Cap. n. 50. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze, ecc.	150.000 —
Cap. n. 57. Spese per la sicurezza e l'arredamento, ecc.	100.000 —
Cap. n. 149. Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, ecc.	1.000.000 —
Cap. n. 157. Acquisto, riparazione e manutenzione del materiale, ecc.	60.000 —
Cap. n. 222. Spese d'ufficio e di materiali d'ufficio, ecc.	130.000 —
Cap. n. 271-*quater* (nuovo). Rimborso a favore della provincia di Forlì della metà della somma di L. 2.500.000 anticipata per l'acceleramento dei lavori catastali nella Provincia stessa	1.250.000 —
Cap. n. 386. Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ecc. (in conto competenza)	1.350.000 —
	4.364.600 —

In diminuzione:

Cap. n. 36. Indennità di missione, indennità di funzioni, ecc.	100.000 —
Cap. n. 172. Spese varie per l'applicazione dell'imposta di produzione sui tessuti di lusso, ecc.	100.000 —
	200.000 —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella « Gazzetta ufficiale » del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

R. decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1334, che reca provvedimenti finanziari per l'anno 1922 a favore degli Enti locali della zona già invasa dal nemico o sgombrata.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 febbraio 1922, n. 159;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La spesa di L. 20.000.000, autorizzata col R. decreto 2 febbraio 1922, n. 159, per i provvedimenti a favore degli Enti locali delle regioni già invase o sgombrate delle provincie di Belluno, Treviso, Vicenza, Venezia e Udine per l'anno 1922, è elevata a L. 37.000.000.

La eccedenza di L. 17.000.000, sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1922-923.

Art. 2.

La parte disponibile sulla detta somma di L. 37.000.000, dopo dedotta la spesa per la manutenzione delle strade intercomunali dei Comuni già invasi o sgombrati, in misura non eccedente i due terzi dell'importo erogato per tale titolo nell'anno 1921, giusta il primo comma dell'art. 1 del R. decreto 2 febbraio 1922, n. 159, sopracitato, sarà distribuita fra gli Enti locali già ammessi al beneficio di cui al decreto Luogotenenziale 3 luglio 1919, n. 1143, in proporzione della media delle assegnazioni concesse ai medesimi a pareggio dei rispettivi bilanci per gli anni 1919, 1920 e 1921.

Art. 3.

Il secondo ed il terzo comma dell'art. 1 del R. decreto 2 febbraio 1922, n. 159, sono abrogati.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella « Gazzetta ufficiale ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto-legge 3 maggio 1923, n. 1287, recante modificazioni all'art. 1° del R. D. 18 aprile 1920, n. 523, circa il Commissariato per le Riparazioni dei danni di guerra nelle regioni venete e finitime.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, numero 925;

Visto il R. D. 11 agosto 1919, n. 1584;

Visto il R. D. 18 aprile 1920, n. 523;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, Ministro dell'interno e coi ministri segretari di Stato per la giustizia e pei gli affari di culto, per le finanze e per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 1° del R. D. 18 aprile 1920, n. 523, è modificato come segue:

Il Comitato governativo istituito con decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925, è soppresso e le funzioni tutte dalle vigenti norme legislative ad esso affidate, con le modificazioni contenute nel presente decreto, sono demandate ad un Commissariato per le riparazioni dei danni di guerra nelle regioni venete e finitime che sarà diretto da un funzionario dello Stato, anche se collocato a riposo, nominato con decreto Reale su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Ministro delle finanze.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e sarà presentatato al Parlamento per essere convertito in legge

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE STEFANI — DIAZ — OVIGLIO.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 3 maggio 1923, n. 1236, riguardante l'assimilazione economica del personale postale, telegrafico e telefonico nelle nuove provincie.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della Delegazione dei poteri conferiti al Governo con la Legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e l'articolo 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, colle quali sono state annesse al territorio del Regno le nuove provincie;

Visti i Regi decreti legge 2 ottobre 1919, n. 1858 e 8 giugno 1920, n. 770, relativi all'ordinamento del personale postale, telegrafico e telefonico;

Visto il R. Decreto 30 settembre 1922, n. 1290;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Poste ed i Telegrafi di concerto con quello delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

Il personale addetto alle Poste, ai Telegrafi ed ai Telefoni nei territori annessi con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, in servizio alla data di pubblicazione del presente Decreto, in quanto lo stesso sia stato assunto sotto il

cessato regime, viene parificato agli effetti economici al corrispondente personale della Amministrazione italiana in base all'ordinamento risultante dal R. Decreto legge sulla riforma dell'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica n. 1858 del 2 ottobre 1919, e successive modificazioni, nonchè dal R. Decreto 30 settembre 1922, n. 1290.

Art. 2.

Il collocamento degli impiegati e degli agenti nei nuovi quadri di stipendio ha effetto dal 1° luglio 1920, in corrispondenza alla posizione conseguita dai medesimi per effetto delle promozioni e delle nomine intervenute a tutto il 30 giugno 1920.

Quando però le promozioni o le nomine corrispondano, secondo l'ordinamento dell'Amministrazione del Regno, a promozioni di grado, e comportino il passaggio da un quadro inferiore ad altro quadro superiore, le promozioni stesse, se si verificarono dopo il 2 ottobre 1919, saranno utili, ai soli fini economici, per il collocamento nel competente quadro inferiore, e agli effetti dell'eventuale assegno di cui al successivo art. 13.

Dal 1° luglio 1920 agli emolumenti percepiti da ciascun funzionario secondo le norme del cessato regime, ed agli acconti a qualsiasi titolo liquidati dalla Autorità italiana, resta sostituito fino al 31 marzo 1922 il trattamento risultante da quanto appresso:

a) stipendio in base alle tabelle annesse al R. decreto-legge n. 770 dell'8 giugno 1920;

b) assegno per anzianità di carriera di cui all'articolo 66 del R. Decreto-Legge 2 ottobre 1919, n. 1858, e successive modificazioni, in quanto esso sia dovuto, e nei limiti di cui agli articoli susseguenti;

c) indennità caro viveri di cui al Decreto Luogotenenziale del 14 settembre 1918, n. 1314, ed al R. Decreto 3 giugno 1920, n. 737;

d) assegno aggiuntivo di cui all'art. 3 del R. Decreto-Legge 8 giugno 1920, n. 770, sopradetto, con le modalità di assorbimento stabilite dall'articolo stesso;

e) assegno temporaneo per il periodo dal 1° marzo 1921 al 31 marzo 1922 nella misura di cui all'art. 14 della legge 13 agosto 1921, n. 1080.

Dal 1° aprile 1922 vengono invece applicati gli emolumenti in base alle tabelle annesse al R. Decreto 30 settembre 1922, numero 1290, oltre l'assegno di cui alla precedente lettera b) ed oltre l'anzidetta indennità di caro viveri, fino a che la stessa sarà corrisposta al similare personale del Regno.

Art. 3.

La parificazione tra il personale postelegrafico e telefonico del cessato regime ed il corrispondente personale del Regno è attuata raffrontando, per ciascun gruppo, l'assieme di classi di rango o di parti di classi di rango, a ciascun grado dell'Amministrazione del Regno, giusta i quadri allegati al presente Decreto, e precisamente:

1) Agli effetti dell'art. 65 del R. Decreto 2 ottobre 1919, n. 1858, e successive modificazioni, ciascun impiegato ed agente viene collocato nel quadro stabilito, secondo quanto risulta dal Capo II, con l'attribuzione del nuovo stipendio (colonna III di ciascun quadro) che corrisponde allo stipendio e alla anzianità di gradino (colonna II) in cui trovavasi l'impiegato od agente al 1° luglio 1920.

Con tale procedimento risultano computati gli acceleramenti ed i ritardi intervenuti nella carriera seguita secondo l'ordinamento ex-austriaco, e gli abbreviamenti stabiliti dall'art. 69 del precitato R. Decreto 2 ottobre 1919, n. 1858.

2) Quando lo stipendio determinato nel modo di cui al numero precedente risulti inferiore a quello che spetterebbe se si tenesse conto della complessiva anzianità di carriera, valutata, ai sensi dell'art. 66 del R. Decreto 2 ottobre 1919, n. 1858, e in base alle tabelle valevoli per il personale del Regno, la differenza è concessa come assegno personale.

La complessiva anzianità di carriera agli effetti sopra specificati si calcola:

a) computando per intiero il tempo effettivamente trascorso nelle classi di rango o nei gradini di classe di rango che figurano compresi nel quadro in cui trova collocamento ciascun funzionario;

b) computando in proporzione di due terzi il periodo di tempo effettivamente trascorso nelle classi di rango o nei gradini di classe di rango che sono compresi nei quadri inferiori dello stesso gruppo;

c) computando in proporzione della metà il periodo trascorso in un gruppo inferiore.

Quanto al periodo relativo al servizio di pratica, esso verrà computato nella misura fissa di tre anni per i funzionari che vengono collocati nei quadri iniziali dei gruppi A e C (allegati 3 e 5) e di 4 anni per i funzionari dei gruppi D ed E, omettendo in tal caso ogni altro computo per la determinazione dell'anzianità di carriera.

Negli altri casi il detto servizio di pratica seguirà la valutazione stabilita dalle lettere a), b) e c).

Per i sottoimpiegati e per i servi di ufficio, si tiene conto, sempre in conformità alle valutazioni di cui alle lettere a), b), c), del servizio prestato prima della nomina ad inserviente, in quanto detto servizio non sia stato già computato all'atto della nomina stessa.

Art. 4.

Avvenuto che sia il collocamento nei quadri allegati, che valgono solo per l'inquadramento iniziale, alle promozioni, alle nomine e agli avanzamenti conseguiti da ciascun impiegato od agente successivamente al 1° luglio 1920 vengono sostituiti, a tutti gli effetti in quanto competono, fino al 31 marzo 1922, gli avanzamenti di stipendio previsti dal R. Decreto 2 ottobre 1919, numero 1858 e successive modificazioni.

Art. 5.

L'attribuzione a ciascun impiegato od agente degli stipendi stabiliti dal R. Decreto 30 settembre 1922, n. 1290, avverrà a datare dal 1° aprile 1922 colle norme di cui all'articolo 3 del presente Decreto in base a quanto è pure indicato nei quadri qui allegati.

Agli impiegati ed agenti che al 1° aprile 1922 abbiano una anzianità valutabile per il collocamento nei suddetti quadri la quale non corrisponda ad uno dei periodi di aumento previsti dalle tabelle annesse al detto R. Decreto 30 settembre 1922, numero 1290, sarà attribuito, come per il personale del Regno, lo stipendio stabilito per il periodo immediatamente inferiore, e sarà mantenuta l'anzianità di servizio agli effetti dei successivi aumenti periodici.

A partire dalla predetta data 1° aprile 1922 i successivi aumenti di stipendio interverranno in base alle disposizioni del precitato R. Decreto 30 settembre 1922, n. 1290.

CAPO II.

Collocamento nei quadri di classificazione degli stipendi impiegati tecnico-amministrativi.

Art. 6.

Il personale del Gruppo A viene collocato nei Quadri allegati 1, 2 e 3 corrispondenti alla Tabella A, quadro II, annessa al R. Decreto-Legge n. 770 dell'8 giugno 1920, in base alle norme contenute nell'art. 3 del presente Decreto, e precisamente:

1) Il personale che ha conseguito la promozione alla VI

classe di rango anteriormente al 2 ottobre 1919 viene collocato nel Quadro allegato 1 corrispondente al grado di Capo Sezione.

2) Il personale che ha conseguito la promozione alla VIII classe di rango e ha compiuto almeno un anno nel 1° gradino di detta classe anteriormente al 2 ottobre 1919, il personale appartenente alla VII classe di rango, nonchè quello che ha conseguito la promozione alla VI classe di rango dal 2 ottobre 1919 in poi, viene collocato nel Quadro allegato 2 corrispondente al grado di Primo Segretario.

3) Tutto il rimanente personale del Gruppo A, compreso quello che ha compiuto almeno un anno nel 1° gradino della VIII classe di rango dal 2 ottobre 1919 in poi, viene collocato nel Quadro allegato 3 corrispondente al grado di Segretario.

Impiegati esecutivi e d'ordine.

Art. 7.

Il personale del Gruppo C viene collocato nei Quadri allegati 4 e 5 corrispondenti alla tabella B, quadro I e II del citato R. Decreto-Legge n. 770 dell'8 giugno 1920, e precisamente:

1) Al personale che ha conseguito la promozione alla VI e alla VII classe di rango anteriormente al 2 ottobre 1919 viene attribuito indistintamente lo stipendio massimo del grado di Capo d'ufficio con posizione individuale fuori quadro.

2) Il personale che ha conseguito la nomina a Consigliere Contabile, Revidente Contabile, Amministratore Superiore, Controllore Superiore, Amministratore e Controllore Postale anteriormente al 2 ottobre 1919, nonchè quello che ha conseguito la nomina alla VI e VII classe di rango dal 2 ottobre 1919 in poi, viene collocato nel Quadro allegato 4 corrispondente al grado di Capo ufficio.

3) Tutto il rimanente personale del Gruppo C, compreso quello che ha conseguito le nomine di cui al numero precedente dal 2 ottobre 1919 in avanti, viene collocato nel Quadro allegato 5 corrispondente al grado di Primo Ufficiale ed Ufficiale.

Art. 8.

Il personale proveniente dai maestri postali superiori, maestri postali, commessi postali con qualifica di officiante, aggiunti officianti ed aspiranti, nonchè aggiunti telegrafici ed officianti postali in servizio tecnico, viene collocato nel quadro allegato 6 che comprende gli stipendi previsti dalla tabella B, quadro II del citato R. Decreto-Legge n. 770, dell'8 giugno 1920, con un ritardo di 4 anni in confronto alla classificazione del predetto Gruppo C, computati indistintamente ai primi gradini della XI classe di rango.

Detto personale costituirà un elenco separato da quello del Gruppo C, salvo la ulteriore sistemazione giuridica.

Gli officianti postali, i commessi postali con qualifica di officianti e gli aspiranti postali, non ancora classificati nel gruppo D, hanno il trattamento economico corrispondente a quello degli alunni, con assegno pari a due terzi dello stipendio iniziale della predetta Tabella B, quadro II.

Art. 9.

Il personale proveniente dagli assistenti e dagli officianti di cancelleria e officianti superiori di cancelleria, che fu provvisoriamente nominato nel Gruppo E viene collocato nel Quadro allegato 7 corrispondente alla Tabella B, quadro III del citato R. Decreto-Legge 8 giugno 1920, n. 770. Anche detto personale costituirà un elenco separato, salvo la ulteriore sistemazione giuridica.

Gli assistenti e gli officianti di cancelleria non ancora classificati nel Gruppo E, hanno il trattamento economico corrispondente a due terzi dello stipendio iniziale della predetta tabella B, quadro III.

Sottoimpiegati e servi d'ufficio.

Art. 10.

Il personale subalterno proveniente dal cessato regime viene parificato al personale di 3ª categoria dell'Amministrazione del Regno, con le seguenti modalità:

1) Gli inservienti postali vengono collocati nel Quadro allegato 8 che corrisponde alla tabella C, quadro I del R. Decreto-Legge, n. 770, dell'8 giugno 1920, riguardante il normale sviluppo del quadro dei Commessi e Primi Commessi dell'Amministrazione del Regno.

2) I Guardafili telegrafici vengono collocati nel Quadro allegato 9 che corrisponde alla Tabella C, quadri I-A e I-B (Servizi Elettrici) del citato R. Decreto-Legge 8 giugno 1920, riguardanti il normali sviluppo del quadro dei Guardafili e Capi Squadra telegrafici e telefonici dell'Amministrazione del Regno.

3) I sottoimpiegati postali vengono collocati nel Quadro allegato 10 che comprende gli stessi stipendi contenuti nella tabella C, quadro I del R. Decreto-Legge 8 giugno 1920, n. 770, riguardante i Commessi e i Primi Commessi dell'Amministrazione del Regno, con l'anticipazione di tre anni nel raggiungimento dei singoli stipendi, in corrispondente ad analogo distanziamento di un gradino, che distingue gli attuali stipendi dei sottoimpiegati da quelli degli inservienti postali.

4) I sottoimpiegati con funzioni di messaggeri postali e i capi mastri telegrafici vengono collocati nel Quadro allegato 11 corrispondente alla Tabella C, quadro I-A Servizi postali ed Elettrici del R. Decreto-Legge, n. 770, dell'8 giugno 1920 riguardante i Messaggeri postali e i Capi Squadra telegrafici dell'Amministrazione del Regno, coll'anticipazione di tre anni nel raggiungimento dei singoli stipendi in corrispondenza ad analogo distanziamento di un gradino che distingue gli attuali stipendi dei sottoimpiegati da quelli degli inservienti postali.

Il personale di cui ai precedenti numeri 3 e 4 che avrà conseguito la nomina a sottoimpiegato dal 2 ottobre 1919 in poi viene collocato nei rispettivi Quadri 8 e 9 con lo stipendio corrispondente alla posizione conseguita.

CAPO III.

Disposizioni varie.

Art. 11.

Con pari effetto dalla entrata in vigore della assimilazione economica di cui ai precedenti articoli, si applicano al personale postale e telegrafico proveniente dal cessato regime le disposizioni concernenti le attribuzioni delle indennità speciali e dei compensi previsti dalle leggi e dai regolamenti dell'Amministrazione postale e telegrafica del Regno, cessando di avere efficacia le disposizioni concernenti indennità e benefici di qualsiasi natura, compreso l'uso gratuito di alloggi di proprietà erariale, previsti dalle leggi e dai regolamenti già in vigore.

Il conferimento degli stipendi derivanti dalla presente assimilazione non ha per effetto la liquidazione delle eventuali differenze sulle indennità di missione e competenze di qualsiasi natura corrisposte o dovute al personale anteriormente alla pubblicazione del presente Decreto.

Art. 12.

Le liquidazioni derivanti dalla applicazione della presente assimilazione saranno fatte computando i nuovi compensi al netto, in base alle ritenute vigenti per il personale dell'Amministra-

zione del Regno, e detraendo dal credito di ciascun impiegato od agente gli acconti ad esso liquidati a titolo di parificazione economica.

Le ritenute effettuate secondo l'ordinamento fiscale del Regno sui compensi pel lavoro straordinario e sulle altre indennità corrisposte o dovute al personale proveniente dal cessato regime fino all'entrata in vigore del presente Decreto non sono soggette in nessun caso a rimborso nè a compensazione.

Art. 13.

L'impiegato od agente che alla data del 1° luglio 1920 fosse provvisto di un trattamento economico complessivo superiore a quello che gli spetterebbe al lordo per effetto delle disposizioni del presente Decreto, comprese quelle di cui ai precedenti articoli, conserva la differenza come assegno personale da assorbirsi nei successivi aumenti, e non computabile agli effetti della pensione.

Art. 14.

Agli effetti dell'articolo 9 del R. Decreto 18 febbraio 1923, n. 440, per il personale postelegrafico e telefonico del cessato regime è formato un unico elenco, distinto da quello del personale della corrispondente Amministrazione del Regno, e suddiviso per categorie e per quadri.

Per quanto riguarda gli eventuali avanzamenti o promozioni del detto personale proveniente dal cessato regime, la proporzione, di cui all'articolo 10, comma 2°, del precitato R. Decreto 18 febbraio 1923, n. 440, è determinata in base alla somma degli avanzamenti o promozioni che si verificano nei due ruoli dei Servizi Postali e dei Servizi Elettrici esistenti nell'Amministrazione del Regno.

Art. 15.

Il conferimento, agli effetti giuridici, agli impiegati ed agenti del cessato regime del grado dell'ordinamento del Regno sulla cui base viene effettuata la presente assimilazione economica, come prevede l'articolo 8 del R. Decreto 18 febbraio 1923, n. 440, verrà regolato dopo che avranno avuto completa attuazione per il personale dell'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica, le disposizioni di cui al R. Decreto-Legge 2 ottobre 1919, n. 1858, e successive modificazioni e al R. Decreto 30 settembre 1922, numero 1290, e dopo di che, con apposito provvedimento, saranno emanate le norme per disciplinare in confronto a detto personale delle nuove provincie, l'applicazione del R. Decreto 25 gennaio 1923, n. 87, relativo all'esonero e al trattamento di quiescenza, e del R. Decreto 28 gennaio 1923, n. 153, concernente la revisione delle assunzioni e delle sistemazioni del personale delle Amministrazioni del Regno effettuate dopo il 24 maggio 1915.

Art. 16.

La assimilazione economica di cui al presente Decreto non si applica al personale assunto dalle Autorità italiane dopo l'armistizio di Villa Giusti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
COLONNA DI CESARO'.
DE STEFANI.

Visto, Il Guardasigilli: OVIGLIO.

QUADRO ALLEGATO 1

—

Gruppo A
(Tabella A — Quadro II)

Anni	Classe di rango	Stipendio attuale	Inquadramento al 1-7-920 stipendio base art. 65 (Oltre l'assegno di cui all'art. 66)	Inquadramento al 1-4-922 Stipendio base (Articolo 65)
1	VI	6400	8900	12000
2		6400	9112 50	—
3		6400	9325	—
4		6400	9537 50	12900
5		7200	9750	—
6		7200	9962 50	—
7		7200	10175	13800
8		7200	10387 50	—
9		8000	10600	—
10		8000	10600	—
11		8000	10600	14700

QUADRO ALLEGATO 2

—

Gruppo A
(Tabella A — Quadro II)

Anni	Classe di rango	Stipendio attuale	Inquadramento al 1-7-20 stipendio base art. 65 (Oltre l'assegno di cui all'art. 66)	Inquadramento al 1-4-922 Stipendio base (Articolo 65)
1	VIII	3600	6400	10000
2		3600	6600	—
3		3600	6800	—
4		4000	7000	—
5		4000	7200	10800
6	VII	4800	7412 50	—
7		4800	7625	—
8		4800	7837 50	11600
9		4800	8050	—
10		5400	8333 34	—
11		5400	8616 66	12300
12		5400	8900	—
13		5400	9112 50	—

Anni	Classe di rango	Stipendio attuale	Inquadramento al 1-7-920 stipendio base art. 65 (Oltre l'assegno di cui all'art. 66)	Inquadramento al 1-4-922 Stipendio base (Articolo 65)
14	VII	6000	9325	13000
15		6000	9537 50	—
16		6000	9750	—
17		6000	9962 50	—
18	VI	6400	10175	—
19		6400	10387 50	—
20		6400	10600	—

Anni	Classe di rango	Stipendio attuale	Inquadramento al 1-7-920 stipendio base art. 65 (Oltre l'assegno di cui all'art. 66)	Inquadramento al 1-4-922 Stipendio base (Articolo 65)
22	VII	5400	8333 34	—
23		5400	8616 66	10800
24		5400	8900	—
25		5400	9112 50	—
26		6000	9325	11500
27		6000	9537 50	—
28		6000	9750	—
29		6000	9962 50	—
30	VI	6400	10175	—
31		6400	10387 50	—
32		6400	10600	—

QUADRO ALLEGATO 3

—

Gruppo *A*

(Tabella *A* — Quadro II)

Anni	Classe di rango	Stipendio attuale	Inquadramento al 1-7-922 stipendio base art. 65 (Oltre l'assegno di cui all'art. 66)	Inquadramento al 1-4-922 Stipendio base (Articolo 65)
1	X	2200	4000	6000
2		2200	4200	—
3		2200	4400	—
4		2400	4600	—
5		2400	4800	6900
6	IX	2800	5000	—
7		2800	5200	—
8		2800	5400	—
9		3000	5600	7800
10		3000	5800	—
11		3000	6000	—
12	VIII	3600	6200	—
13		3600	6400	8600
14		3600	6600	—
15		3600	6800	—
16		4000	7000	—
17		4000	7200	9400
18	VII	4800	7412 50	—
19		4800	7625	—
20		4800	7837 50	10100
21		4800	8050	—

QUADRO ALLEGATO 4

—

Gruppo *C*

(Tabella *B* — Quadro I)

Anni	Classe di rango	Stipendio attuale	Inquadramento al 1-7-920 stipendio base art. 65 (Oltre l'assegno di cui all'art. 66)	Inquadramento al 1-4-922 Stipendio base (Articolo 65)
1	IX	2800	6000	8400
2		2800	6233 33	—
3		2800	6466 66	—
4		3000	6700	9100
5		3000	7000	—
6		3000	7300	—
7		3200	7600	9800
8	VIII	3600	7900	—
9		3600	8200	10500
10		3600	8500	—
11		3600	8500	11200
12		4000	8500	—
13		4000	8500	—
14		4000 4800	8500	12000

QUADRO ALLEGATO 5.

Gruppo *C.*

(Tabella *B* - Quadro II).

Anni	Classe di rango	Stipendio attuale	Inquadramento al 1-7-920 stipendio base art. 65 (Oltre l'assegno di cui all'art. 66)	Inquadramento al 1-4-922 Stipendio base (Articolo 65)
1	XI	1600	3500	5700
2		1600	3700	—
3		1600	3900	—
4		1800	4100	6300
5		1800	4300	—
6		1800	4500	—
7	X	2200	4700	6900
8		2200	4900	—
9		2200	5100	—
10		2400	5300	7600
11		2100	5500	—
12		2400	5700	—
13	IX	2800	5900	8300
14		2800	6066 67	—
15		2800	6233 34	—
16		3000	6400	8900
17		3000	6566 67	—
18		3000	6733 34	—
19		3200	6900	9500
20	VIII	3600	7066 67	—
21		3600	7233 34	—
22		3600	7400	10100
23		3600	7525	—
24		4000	7650	—
25		4000	7775	10600
26		4000	7900	—
27		4000	8050	—
28		4400	8200	11100
29		4400	8200	—
30		4400	8200	—
31		4100	8200	11600
32		4800	8200	—

QUADRO ALLEGATO 6

—

Gruppo *D.*

(Tabella *B* - Quadro II).

Anni	Classe di rango	Stipendio attuale	Inquadramento al 1-7-920 stipendio base art. 65 (Oltre l'assegno di cui all'art. 66)	Inquadramento al 1-4-922 Stipendio base (Articolo 65)
1	XI	1600	3500	5700
2		1600	3500	—
3		1600	3500	—
4		1800	3500	—
5		1800	3500	5700
6		1800	3700	—
7	X	2200	3900	—
8		2200	4100	6300
9		2200	4300	—
10		2400	4500	—
11		2400	4700	6900
12		2400	4900	—
13		2600	5100	—
14	IX	2800	5300	7600
15		2800	5500	—
16		2800	5700	—
17		3000	5900	8300
18		3000	6066 67	—
19		3000	6233 34	—
20		3200	6400	8900
21		3200	6566 67	—
22		3200	6733 34	—
23	VIII	3600	6900	9500
24		3600	7066 67	—
25		3600	7233 34	—
26		3600	7400	10100
27		4000	7525	—
28		4000	7650	—
29		4000	7775	10600
30		4000	7900	—
31		4400	8050	—
32		4400	8200	11100
33		4400	8200	—
34		4400	8200	—
35		4800	8200	11600

QUADRO ALLEGATO 7

Gruppo *E*

(Tabella *B* - Quadro II)

Anni	Classe di rango	Stipendio attuale	Inquadramento al 1-7-920 stipendio base art. 65 (Oltre l'assegno di cui all'art. 66)	Inquadramento al 1-4-922 Stipendio base (Articolo 65)
1	XI	1600	3000	4800
2		1600	3133 34	—
3		1600	3266 67	—
4		1800	3400	5400
5		1800	3533 34	—
6		1800	3666 67	—
7	X	2200	3800	5900
8		2200	3933 34	—
9		2200	4066 67	—
10		2400	4200	6400
11		2400	4333 34	—
12		2400	4466 67	—
13		2600	4600	6900
14		2600	4700	—
15		2600	4800	—
16	IX	2800	4900	—
17		2800	5000	7300
18		2800	5133 34	—
19		3000	5266 67	—
20		3000	5400	7700
21		3000	5500	—
22		3200	5600	—
23		3200	5700	8100
24		3200	5800	—
25		3400	5900	—
26		3400	6000	8500

QUADRO ALLEGATO 8.

Servi d'ufficio.

(Tabella *C.* — Quadro *I* — Servizi postali)

Anni	Gradino di stipendio	Stipendio attuale	Stipendio base art. 65 dal 1-7-920 (Oltre l'assegno di cui all'art. 66)	Stipendio base art. 65 dal 1-4-922
1	1	990	2800	4600
2		900	2875	—
3		900	3150	5100
4		980	3266 67	—
5		890	3383 34	—
6		980	3500	5600
7	3	1060	3616 67	—
8		1060	3733 34	—
9		1060	3850	6100
10	4	1140	3966 67	—
11		1140	4083 34	—
12		1140	4200	6600
13	5	1220	4316 67	—
14		1220	4433 34	—
15		1220	4550	7000
16	6	1300	4637 50	—
17		1300	4725	—
18		1300	4812 50	—
19	7	1380	4900	7300
20		1380	5016 67	—
21		1380	5133 34	—
22	8	1460	5250	7600
23		1460	5366 67	—
24		1460	5483 34	—
25	9	1540	5700	7900
26		1540	5800	8200
27		1540	5800	—
28	10	1600	5800	—
29		1600	5800	—
30		1600	5800	—

QUADRO ALLEGATO 9

Guardafili telegrafici.

(Tabella *C*. Quadro *I-A* – Servizi elettrici).

Anni	Classe di rango	Stipendio attuale	Inquadramento al 1-7-920 stipendio base art. 65 (Oltre l'assegno di cui all'art. 66)	Inquadramento al 1-4-922 Stipendio base (Articolo 65)
1	1	900	2800	4600
2		900	2975	—
3		900	3150	5100
4	2	980	3266 67	—
5		980	3383 34	—
6		980	3500	5600
7	3	1060	3616 67	—
8		1060	3733 34	—
9		1060	3850	6100
10	4	1140	3966 67	—
11		1140	4083 34	—
12		1140	4200	6600
13	5	1220	4316 67	—
14		1220	4433 34	—
15		1220	4550	7000
16	6	1300	4666 67	—
17		1300	4783 34	—
18		1300	900	7300
19	7	1380	5075	—
20		1380	5250	7600
21		1380	5425	—
22	8	1460	5600	7900
23		1460	5800	8200
24		1460	5800	—
25	9	1540	5800	—
26		1540	5800	—
27		1540	5800	—
28	10	1600	5800	—
29		1600	5800	—
30		1600	5800	—

QUADRO ALLEGATO 10

—

Sottoimpiegati postali

(Tabella C - Quadro I - Servizi postali)

Anni	Gradino di stipendio	Stipendio attuale	Stipendio base Articolo 65 al 1-7-920 (Oltre l'assegno di cui all'art. 66)	Stipendio base dal 1-4-922
1	1	1000	3266 67	5100
2		1000	3383 34	—
3		1000	3500	5600
4	2	1090	3616 67	—
5		1090	3733 34	—
6		1090	3850	6100
7	3	1180	3966 67	—
8		1180	4083 34	—
9		1180	4200	6600
10	4	1270	4316 67	—
11		1270	4433 34	—
12		1270	4550	7000
13	5	1360	4637 50	—
14		1360	4725	—
15		1360	4812 50	—
1[illegible]	6	1450	[illegible]	7300
[illegible]		1450	[illegible] 7	—
18		1450	5133 34	—
19	7	1540	5250	7600
20		1540	5366 67	—
21		1540	5483 34	—
22	8	1630	5600	7900
23		1630	5800	8200
24		1630	5800	—
25	9	1720	5800	—
26		1720	5800	—
27		1720	5800	—
28	10	1800	5800	—
29		1800	5800	—
30		1800	5800	—

QUADRO ALLEGATO 11.

Sottoimpiegati con funzioni di messaggeri postali e capimastri telegrafici.

(Tabella C. Quadro I-A servizi postali e quadro I-A servizi elettrici).

Anni	Gradino di stipendio	Stipendio attuale	Stipendio base art. 65 dal 1-7-1920 (Oltre l'assegno di cui all'art. 66)	Stipendio base art. 65 1-4-1922
1	1	1000	3266.67	51 0
2		1000	3383.34	—
3		1000	3500	5600
4	2	1090	3616.67	—
5		1090	3733.34	—
6		1090	3850	6100
7	3	1180	3966.67	—
8		1180	4083.34	—
9		1180	4200	6600
10	4	1270	4316.67	—
11		1270	4433.34	—
12		1270	4550	7000
13	5	1360	4666.67	—
14		1360	4783.34	—
15		1360	4900	7300
16	6	1450	5075	—
17		1450	5250	7 00
18		1450	5425	—
19	7	1540	5600	7900
20		1540	5800	8200
21		1540	5800	—
22	8	1630	5800	—
23		1630	5800	—
24		1630	5800	—
25	9	1720	5800	—
26		1720	5800	—
27		1720	5800	—
28	10	1800	5800	—
29		1800	5800	—
30		1800	5800	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro delle finanze
DE' STEFANI.
Il Ministro delle poste e dei telegrafi
COLONNA DI CESARÒ.

Regio decreto 29 marzo 1923, n. 1204, che approva il regolamento per le spedizioni idrografiche e per i lavori idrografici in genere.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere in massima favorevole ad unanimità;

Sulla proposta del Nostro ministro per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso regolamento, firmato d'ordine Nostro, dal Ministro della marina, contenente le norme per le spedizioni idrografiche e per i lavori idrografici in genere, restando abrogata qualsiasi disposizione ad esso contraria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a Roma, addì 29 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

THAON DI REVEL.

Visto, Il Guardasigilli: OVIGLIO.

REGOLAMENTO per le spedizioni idrografiche e per i lavori idrografici in genere.

Art. 1.

La R. nave destinata ai lavori di rilievo idrografico verrà armata secondo la tabella speciale di equipaggiamento per campagne idrografiche.

Potranno essere imbarcati su detta nave impiegati del Corpo civile tecnico, disegnatori ed operai del R. Istituto idrografico, nella misura che sarà, volta per volta, stabilita dal Ministero.

Art. 2.

I lavori, condotti secondo le norme e dati tecnici forniti dall'Istituto idrografico, saranno diretti dal comandante della nave ed eseguiti dallo stato maggiore ed equipaggio.

Art. 3.

La Campagna idrografica, per gli effetti contabili, principierà il giorno che la R. nave addettavi, arriverà sul luogo delle operazioni e terminerà il giorno in cui al Comando di bordo saranno dichiarati chiusi i lavori idrografici.

Al primo rendiconto trimestrale si dovrà unire quindi un estratto del Giornale di Chiesuola constatante l'arrivo della Regia nave sul luogo delle operazioni. La chiusura della Campagna dovrà ugualmente risultare dal Giornale di Chiesuola ed il relativo estratto dovrà pure figurare nella contabilità trimestrale relativa.

Art. 4.

Il personale imbarcato sulla R. nave idrografica avrà diritto alle competenze di bordo, quali sono stabilite per tale destinazione d'imbarco dal regolamento sugli assegni speciali di bordo.

Tuttavia non verranno istituite sulla nave idrografica le scuole elementari finchè durerà l'armamento per i lavori di rilievo idrografico.

Art. 5.

Al personale che esegue lavori a terra o sulle lance (scandagli, topografia, triangolazione od altro) verrà corrisposto il soprassoldo stabilito, pel personale addetto ai lavori idrografici, dal citato regolamento sugli assegni speciali di bordo, fermo restando quanto stabilisce il R. decreto 19 ottobre 1919, n. 2667, per la Libia.

Tale soprassoldo, sarà conteggiato nell'apposito modello *A* annesso al presente regolamento e graverà sul capitolo: « Servizio idrografico materiale e spese varie del bilancio marina ».

Art. 6.

Al personale sulle imbarcazioni destinate a lavori idrografici che non potesse ricevere dalla nave la razione giornaliera di viveri in natura sarà corrisposta la razione in contanti, gli individui considerandosi sempre imbarcati.

Art. 7.

Il personale sbarcato a terra per un tempo superiore alle 24 ore per servizi attinenti al programma dei lavori idrografici della nave seguiterà a dipendere dal comandante della nave. Detto personale cesserà di percepire le competenze di bordo e percepirà la indennità di missione stabilita, per le missioni nello Stato, e all'estero, dalle vigenti disposizioni, oltre il soprassoldo di cui all'art. 5.

Art 8

Gli ufficiali od assimilati saranno muniti del prescritto foglio di via speciale onde possano valersene presso le Amministrazioni comunali per ottenere per sè e per il personale l'alloggio militare e le somministrazioni a tenore delle disposizioni in vigore sulle somministrazioni dei comuni alle truppe e relativa istruzione.

Il rimborso delle spese sarà fatto dallo Stato per i soli militari del Corpo R. equipaggi dovendo gli ufficiali od assimilati provvedersi a loro spese.

Art. 9.

Gli ordini di sbarco per lavori a terra della durata maggiore di 24 ore dovranno risultare, oltre che dal registro delle variazioni, da un estratto del Giornale di Chiesuòla constatante il giorno, l'ora, ed il luogo dello sbarco, nonchè il giorno, l'ora ed il luogo del ritorno a bordo. L'estratto di tali variazioni dovrà essere unito alla contabilità.

Art. 10.

L'ufficiale od assimilato inviato a terra per lavori idrografici avrà diritto al rimborso delle spese da esso effettivamente sostenute tanto per sè quanto per i militari del Corpo R. equipaggi che lo accompagnano per le seguenti cause:

a) viaggio sulle ferrovie, nella classe stabilita per il suo grado:

b) spese sulle strade ordinarie per vettura o cavalcatura;

c) trasporto del bagaglio;

d) trasporto di strumenti;

e) retribuzioni a guide;

f) piccole riparazioni agli strumenti;

g) costruzione e riparazioni di segnali;

h) telegrammi;

i) spese di posta;

k) indennità per guasti alla proprietà privata;

l) indennità ai militari del Corpo R. equipaggi.

L'ufficiale sbarcato dovrà anticipare ai militari del Corpo Reale equipaggi che lo accompagnano i fondi necessari alle spese suindicate.

Art. 11.

Le spese degli ufficiali dovranno essere notate sul Giornale di campagna stabilito secondo il mod. *D* annesso al presente regolamento. Sul medesimo giornale si dovranno annotare l'impiego della giornata e i lavori eseguiti, indicando particolareggiatamente le ragioni che li determinarono.

Art. 12.

I documenti giustificativi di spesa sono:

a) per le spese di viaggio: il visto partire od arrivare sul foglio di viaggio per i viaggi effettuati sulle ferrovie, le ricevute dei conduttori di carrozze o di altri mezzi di trasporto se il viaggio è fatto sulle vie ordinarie;

b) per trasporto di strumenti ed altri materiali: la bolletta della ferrovia o la ricevuta del vettore che ha eseguito il trasporto;

c) per la riparazione di strumenti e per la riparazione e costruzione di segnali: le fatture quietanzate;

d) per i telegrammi: le ricevute dell'ufficio mittente;

e) per le spese di posta: i corrispondenti documenti postali, o, in difetto, l'indicazione dell'indirizzo e dell'oggetto delle lettere o cartoline spedite:

f) per indennità dei guasti alla proprietà: la dichiarazione di liquidazione autenticata dal sindaco o dalla corrispondente autorità locale, e munita della prescritta quietanza;

g) per gli alloggi ai militari del Corpo R. equipaggi: le ricevute dei Municipi o dei corrispondenti Enti locali;

h) per il trasporto del bagaglio: indicazione della spesa sul giornale di campagna, indicando la retribuzione ed il peso del bagaglio; quando il trasporto è fatto per mezzo delle ferrovie, il prescritto modulo vistato dalle stazioni di partenza.

Per le spese per le quali sia impossibile all'ufficiale provvedersi di ricevuta terrà luogo di questa la dichiarazione dell'ufficiale, la quale dovrà ricevere la sanzione del comandante.

Art. 13.

Alla fine di ciascuna missione, ogni ufficiale presenterà al comandante il giornale di campagna con i relativi documenti per ottenere il rimborso delle spese fatte.

I comandanti ed i commissari di bordo verificheranno le spese, e, sotto deduzione delle somme eventualmente anticipate, provvederanno al rimborso dell'importo del giornale di campagna al titolare di esso. I giornali, vidimati dal comandante, dovranno alla fine di ogni trimestre essere trasmessi all'Istituto idrografico per la verifica ed il rimborso unitamente al mod. *A* stabilito dall'art. 5.

Art. 14.

Il comandante della nave idrografica determinerà di volta in volta l'ammontare delle anticipazioni da corrispondersi agli ufficiali destinati ad eseguire lavori a terra, a seconda dell'importanza dei lavori ordinati, regolandosi in modo che tali anticipazioni bastino al fabbisogno di un mese.

Art. 15.

L'amministrazione e la contabilità della missione idrografica a bordo delle navi, a tale scopo armate, saranno tenute dal comandante e dal commissario di bordo con le attribuzioni loro conferite dalle vigenti disposizioni.

Art. 16.

I giornali di campagna mod. *D* saranno riepilogati nei due separati modelli *B* e *C* annessi al presente regolamento, e cioè nel mod. *B* saranno riepilogate le spese per soprassoldo di missione,

per trasporto personale e di bagaglio che vanno a carico del capitolo « Indennità e spese per viaggi e missioni ».

Nel mod. G saranno riepilogate le spese per retribuzioni guide e trasporto e riparazioni strumenti, costruzione e riparazione dei segnali, spese di posta, indennità per guasti alle proprietà private ed alloggio ai militari del Corpo R. equipaggi, che vanno a carico del capitolo « Servizio idrografico - materiale e spese varie ».

Art. 17.

Alla fine di ogni mese e nei primi giorni del mese successivo a quello in cui le spese sono state effettuate, la nave idrografica notificherà all'Istituto il totale delle spese fatte sul capitolo « Servizio idrografico » per l'inscrizione nel conto impegni tenuto dall'Istituto stesso.

Art. 18.

L'Istituto idrografico fornirà il materiale occorrente alla spedizione idrografica: (carte, libri, oggetti per disegno, strumenti scientifici e nautici, ecc.).

Art. 19.

La responsabilità di detto materiale sarà assunta dall'ufficiale di rotta, il quale, alla fine della campagna, ne curerà la restituzione all'Istituto, giustificando l'eventuale mancanza ed i deterioramenti subiti dal materiale ad esso affidato coi documenti prescritti dalle vigenti disposizioni.

Consegnando materiali o strumenti agli ufficiali che debbono servirsene, se ne dovrà far rilasciare ricevuta.

Art. 20.

Gli acquisti di nuovi strumenti od altro non potranno essere fatti senza autorizzazione della direzione dell'Istituto idrografico, fatta eccezione delle piccole quantità di materiale di cui non si possa assolutamente fare a meno.

Art. 21.

Le riparazioni agli strumenti che la nave idrografica potrà fare eseguire, sono quelle che si possono effettuare sul luogo stesso dei lavori, nei limiti però che saranno segnati dalle disposizioni emanate in proposito dall'Istituto idrografico che dovrà sempre essere preventivamente informato, e sotto la responsabilità del comandante cui spetta ordinarle.

Art. 22.

Se, alla fine dei lavori, qualche ufficiale operatore dovrà rimanere a terra, il comandante rilascierà il foglio di via informandone il Ministero, il quale potrà determinare, così, a quale ufficio dovrà riferirsi l'ufficiale in missione.

Art. 23.

L'ufficiale od assimilato che, essendo imbarcato su nave non espressamente destinata a lavori idrografici o destinato a terra sia incaricato di eseguire rilievi idrografici nella località ove risiede, percepirà il soprassoldo idrografico stabilito dall'articolo 5 per le sole giornate di effettivo lavoro.

Se per eseguirli dovesse recarsi fuori residenza o lontano dal luogo dove si trova la nave, sarà considerato in missione, conservando il soprassoldo idrografico. Per lui valgono, in quanto applicabili, tutte le norme stabilite dal presente regolamento per il personale imbarcato sulle navi idrografiche.

Roma, 29 marzo 1923.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro della marina
THAON DI REVEL.

Mod. *A*.

REGIA MARINA.

Spedizione Idrografica

Anno 19 . . *R. Nave* . . . .

SPECCHIO delle somme pagate durante il . . . . . . trimestre 19 . . agli ufficiali ed ai militari del Corpo R. equipaggi per soprassoldo di servizio idrografico da imputarsi al capitolo « Servizio idrografico - materiale e spese varie ».

Grado	Cognome e nome	Soprassoldo per servizio idrografico			*Annotazioni*
		Lordo	Ritenuta globale	Netto	

Mod. *B*

REGIA MARINA.

Spedizione idrografica

Anno 19 . . *R. Nave*. . . . .

RIEPILOGO delle somme pagate nel . . . . agli ufficiali ed ai militari del Corpo R. Equipaggi per le cause qui sotto indicate, da imputarsi al capitolo del bilancio « indennità di viaggio e di missione ».

Grado	Cognome e nome	Importo	*Annotazioni*

Mod. *C*.

REGIA MARINA.

Spedizione idrografica

Anno 19 . . *R. Nave*. . . . .

RIEPILOGO delle somme pagate durante il . . . . . . trimestre 19 . . agli ufficiali ed al personale del Corpo R. Equipaggi per le cause sotto indicate e da imputarsi al capitolo « Servizio idrografico - materiale e spese varie ».

Grado	Cognome e nome	Retribuzione a guide	Trasporto strumenti	Riparazioni strumenti	Costruzione e riparazione segnali	Telegrammi	Lettere, espressi, vaglia ecc.	Indennità per guasti alle proprietà private	Alloggio per i militari del Corpo R. Equipaggi

Mod. D.

N. di cat. 5703. Mod. 376 R. decreto 25 febbraio 1876.

REGIA MARINA

Spedizione Idrografica R. Nave ....

GIORNALE DI CAMPAGNA del Sig. ....

Anno 19 . .

Indicazione dei giorni	Indicazione della residenza	Impiego delle giornate ed indicazione particolareggiata di ogni spesa	Numero progressivo dei documenti	Soprassoldo spettante all'ufficiale	Soprassoldi pagati ai militari del C. R. E.	Retribuzione alle guide	Spese di viaggio in ferrovia	Spese di viaggio in strade ordinarie	Trasporto bagaglio	Riparazione di strumenti	Trasporto di strumenti	Costruzione e riparazione segnali	Telegrammi	Lettere, vaglia ecc.	Indennità per guasti alle proprietà private	Alloggio per i militari del Corpo R. Equipaggi	Totale generale delle spese

Ricevuto il saldo addì .... 19 . .

L'ufficiale operatore.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro della marina: THAON DI REVEL.

Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1303, che porta disposizioni circa le competenze per indennità temporanee spettanti al personale statale proveniente dal cessato regime.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Veduto il Regio decreto 5 aprile 1923, n. 853;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno e « interim » per gli affari esteri e del ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sulle competenze spettanti al personale statale, proveniente dal cessato regime e non assimilato economicamente, saranno effettuate, a decorrere dal 1° luglio 1923, le riduzioni corrispondenti a quelle applicabili, a termini del R. decreto 5 aprile 1923, n. 853, in analoghe situazioni di famiglia sulle indennità temporanee mensili assegnate al personale del Regno ed a quello proveniente dal cessato regime economicamente assimilato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 17 giugno 1923, n. 1301, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1922-923, in dipendenza di conversione di rendite 4,50 per cento, in altre 3,50 per cento.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 1 della legge 21 dicembre 1903, numero 483, e l'articolo 14 del regolamento approvato con il Regio decreto 21 dicembre 1903, n. 486, per la esecuzione della legge predetta;

Considerato che per effetto delle operazioni di conversione delle rendite consolidate 4,50 per cento in quelle del consolidato 3,50 per cento eseguite nel terzo trimestre dell'esercizio 1922-923, occorre provvedere a talune variazioni negli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo;

Vista la legge 30 novembre 1922, n. 1549;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Per effetto delle operazioni di conversione eseguite dalla Direzione generale del debito pubblico nel trimestre 1° gennaio-31 marzo 1923 sono introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923 le seguenti variazioni:

Al capitolo n. 4: Antiche rendite consolidate nominative 4,50 per cento netto, ecc. ».

In diminuzione: per interessi dei trimestri al 1° aprile ed al 1° luglio 1923 sulla rendita annua di lire 148,95 annullata con decorrenza dal 1° gennaio 1923 per conversione in consolidato 3,50 per cento L. 74,47.

Al capitolo n. 5:

In aumento: per interessi pei trimestri al 1° aprile e al 1° luglio 1923 sulla rendita di lire 115,85 inscritta con decorrenza dal 1° gennaio 1923 per conversione dal consolidato 4,50 per cento L. 57,92.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

DE STEFANI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 24 giugno 1923, n. 1342, che proroga fino al 31 dicembre 1923 la temporanea abolizione del dazio sul frumento, l'avena, il granturco e la segala, nonchè la riduzione daziaria di prodotti derivati.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806;

Visti i RR. decreti-legge 16 dicembre 1922, n. 1628, e 18 gennaio 1923, n. 49;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per l'industria e il commercio e per l'agricoltura;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' prorogata fino al 31 dicembre 1923 la temporanea abolizione del dazio doganale sul frumento, sull'avena, sul granturco (escluso quello bianco) e sulla segala.

Restano pure prorogate fino alla data stessa le temporanee riduzioni daziarie previste dall'art. 1 del R. decreto 18 gennaio 1923, n. 49.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella « Gazzetta ufficiale » del Regno

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Rengo d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — TEOFILO ROSSI — DE CAPITANI D'ARZAGO.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto che approva l'elenco delle acque pubbliche della provincia di Sassari.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del decreto Reale 9 ottobre 1919, n. 2161, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche ed 1 e 2 del decreto Reale 14 agosto 1920, n. 1285;

Visto l'elenco delle acque pubbliche per la provincia di Sassari compilato a cura del Ministero dei Lavori Pubblici;

Visti gli atti della compiuta istruttoria effettuatasi con le modalità prescritte dall'art. 2 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, e del regolamento 24 gennaio 1917, n. 85, ora abrogati;

Ritenuto che nella provincia di Sassari venne pubblicato lo schema di elenco delle acque pubbliche col decreto del Ministro dei Lavori Pubblici in data 4 aprile 1918;

Che in seguito alla pubblicazione vennero presentati 258 ricorsi dei quali tre con data fuori termine e la Deputazione Provinciale di Sassari presentò le sue osservazioni;

Che con la maggior parte dei reclami si impugna direttamente il carattere pubblico dei corsi d'acqua ai quali i reclami stessi si riferiscono, altre opposizioni contestano il carattere di fiume o torrente ai corsi d'acqua pei quali reclamano, altre tendono non tanto a contestare l'iscrizione dei corsi d'acqua nell'elenco, ma a porre in salvo diritti d'uso goduti su di essi, altri accennano a rettifiche di nomi, altri infine reclamano la iscrizione in elenco di corsi di acqua non iscritti o contro la supposta inclusione di corsi d'acqua nell'elenco;

Considerato in merito ai ricorsi della prima specie che sostengono il diritto di proprietà dei corsi d'acqua cui si riferiscono in base:

a) all'uso antico esercitato sui medesimi;

b) all'acquisto fattone per affrancamento, per concessione sovrana, per trapassi ereditari o per donazione;

c) all'art. 427 del Codice Civile;

Che tali circostanze non possono togliere il carattere di demanialità ai corsi d'acqua medesimi per le precipue ragioni:

a) che l'uso ultratrentennale non può confondersi con le proprietà delle acque, giacchè la demanialità essendo per sua natura imprescrittibile, non può essere inficiata o soffrir danno dalle pretese azioni dell'immemorabile;

b) che secondo le norme dell'art. 1, lett. a) del decreto Reale 9 ottobre 1919, n. 2161, può trattarsi di utenze e mai di proprietà;

c) che l'art. 427 del Codice Civile è soltanto esemplificativo e non tassativo, giudicandosi sulla natura giuridica dei corsi e bacini d'acqua alla stregua anche della legislazione speciale vigente;

Che per siffatti motivi sono da respingere i ricorsi:

del comune di Sassari relativo ai rii Crabulazzi, Mannu, D'Ottava, Badde Logulentu, Sant'Orsola, Mascari, Giuncheddu, d'Olia, Cannigioni, Fiume Santo e Lago di Barazza;

del sindaco di Aggius relativo ai rii l'Azzo di li Cozzu e Vena di Li Budi, Pirastru, Piscina, Piano, Iscia de Palma e Fiume Coghinas;

del sindaco di Bonorva relativo al rio Cantaru Addes;

del sindaco di Ardara relativo ai rii Cannazzu o Cannalza, de Adde, e de sas Iscarpas;

del sindaco di Banari relativo al rio de l'Adde;

del sindaco di Berchidda relativo al fiume Coghinas, al rio Casteddu o de sa Bottiglia, o de Badde-Mannu, al vallone Carrasu, al rio Sorighina, al rio Mannu de Berchidda e Salomone, al rio Iscorra Boi, su Calarighe, sas Cudinas Oricana, al rio Badu Longu e Badu Alveres, al rio Badu Unghino, o Sunghina, al rio La Uda, al rio La Conca;

del sindaco di Bessude relativo al rio di Portotorres e rio de s'Adde;

del comune di Bitti relativo al rio Posada, rio Mamusi, rio Errede, rio Onnu Sanu, rio Las Praneddas, rio Bolotana, rio Lughei, e rio Su e Saichedda;

del comune di Bolotana relativo al rio Cannisone, rio Pedra Poschedda, rio Ena de sa Pira e rio Giuncarzu;

del sindaco di Borutta relativo al rio Pizzinnu;

del comune di Calangianus relativo al rio Padrongianuso, rio Mannu e rio Simone, torrente Almiddina, rio Santu e di Marracci, rio Manzo e Pera d'Agosto, rio d'Arsachena, o San Giovanni, rio Uddastru Faggiolu e Vilgili, rio Petrosu e di Piatu, rio Manisfalata e rio Murichenti, rio Minnisciu o Facchinu, rio Vulchera e di Poggiolu;

del sindaco di Castelsardo relativo al rio Cuggiani, rio de Frigiano, e rio Lu Bagnu;

del sindaco di Codrongianus relativo al rio de Montes e rio S'Iscias de Saccargia:

del comune di Dorgali relativo ai rii Cadula de Luna, s'Ungrone sa mesa o Codula Fuili, Littu, d'Osalla, Flumineddda, de sa Oche, Chindanu, Sologo, o sa Mela e Chessa e rio Scopa;

del comune di Galtelli relativo ai rii Cedrino, Chindanu, Sologo e Arena Morta;

del sindaco di Gavoi relativo ai rii de Bidda, Pirastreddu e Padru Ebba;

del sindaco di Giave relativo ai rii Mannu de Mores, Santa Lughia Baddeda e Molino;

del sindaco di Illorai relativo al rio Fialci;

del comune di Lodè relativo ai rii di Posada, Crapatta, Mannu di Lodè, Ispoli e Abbadura;

del sindaco di Lodine relativo ai rii Gusana e Pirascheddu;

del comune di Luras relativo ai rii Manisfalata, Minnisciu e Padrucumida;

del comune di Mamojada relativo al rio Maramele e rio Abbacanu;

del sindaco di Mara relativo al rio di Mara;

del comune di Monti relativo al rio Padrongianus o rio Mannu e rio Simone, rio Conchedda, rio di S. Paolo, rio Perda Bianca e rio Lu Frassu;

del sindaco di Mores relativo ai rii Mannu de Mores, Lattoa, Mandolu, Pizzinnu, Lu Rizzolu e Cannazzu;

del comune di Nuchis relativo al rio Parapinta o Aglientu, rio Vulchera e di Poggiolu, torrente Limbara;

del comune di Nuoro relativo ai rii Su Grumine, de Su Sain, Esena, Badu Medicos, Ghidigolo, di Sa Rubaria, Piscine, Niscoi o Nurdole, Cardone, Sas Concas, Chiria e Bedu Martire;

del comune di Ollolai relativo al rio de Idda e do Bidda;

del comune di Oliena relativo ai rii Cedrino Mannu di Orosei, de Sa Oche, Neulaghe, Sinigaglia, Corcodde, e Fratale, o Partale;

del comune di Orani relativo ai rii Grumine, Maramele, Doneddu Nabile o Muscari, Niscoi o Nordole, Cordone, Sas Concas, Calluzzis e di Sarule;

del comune di Orosei relativo ai rii Cedrino, Petra Argentu, Fosche Piscina, Puzzonino, Sos Alinos, Cala Ginepro, Mattanosu, e stagni Cala Liberotto, Curcuricca e Biderosa;

del comune di Orotelli relativo al fiume Tirso, rio Su Ortu, rio Maellu, e rio Liscoi o Nordole;

del comune di Orune relativo ai rii Sologo o Sa Mela, di Sa Rubaria, Lorana, Corrulai, e Sa Luse, Nidu e Corbu, Chessa e Scopa, Mannu di Benetutti, Minore di Benetutti, Ogliu e Badu e Sole;

del comune di Ottana relativo al fiume Tirso, rio Liscoi, o Nordele, rio Bingias e rio Urmulos o monte Nieddu;

del comune di Ovadda relativo ai rii Talaro, Minda Pili e Sa Bona Pedes;

del sindaco di Ozieri relativo al torrente Bottule ed ai rii Mannu di Pattada, Mannu di Ozieri, Cuzzi,

Cala Culu, Telaterone, Calarighes, Mannu di Mores, Sottao, Su Rizolu, Cannazzu, de Adde, de sas Iscarpas e su Rizzolu de sa Costa;

del comune di Padria relativo al fiume Temo ed ai rii Santale, di Baddeda, di Mara di Tuscanu, Ponte Enas, Cumone e Molino;

del comune di Sarule relativo al rio Doneddu, rio di Sarule e rio Bingias;

del sindaco di Siligo relativo al rio s'Adde;

del sindaco di Siniscola relativo ai rii Berchidda, de Caddare, di Monte Ozastru, sa Basuana, Mannu di Siniscola, delle sorgenti di S. Giuseppe e Corru Chervina;

del Commissario Prefettizio del comune di Tempio relativo allo stagno Laverna, al padule di Monte Zoppo, allo stagno Lu Infarru, al rio d'Arsachena, o San Giovanni, rio Torto e di Batiti, rio Riareddu o Montilongu, rio Bucchilalgu, rio di li Rui, fiume Liscia, rio Carana e di Sirena, rio Uddastru Fascoilu e Vilgili, rio Cilciu, rio Manisfalata e rio Murichenti, rio Parapinta o Aglientu, rio Vulcheraa e di Poggiolu, torrente Limbara, rio di Conca e di Manzoni, rio l'Ena di l'Arangoni, rio di Balaiana, rio Bassacutena, rio Chivoni, rio di Funtoni e Alzitelli, rio Litarru, rio Jaconi, rio Piscina, rio Sperandeu e di Cuoni, rio Vignola, rio Riareddu, rio li Talandori, fiume Coghinas, rio S. Bacchisio, rio Su Rizzolu di li Curadori;

del sindaco di Thiesi relativo al rio S. Lughia o Badu Giagu, rio di Baddeda, rio di Mara di Tuscanu e de su Segadu e rio Cumone e Molino;

del sindaco di Fonni relativo al rio Durone, rio Padru Ebbas, rio Madau, rio Govossai, rio Flumen de Bidda, rio Perdas Fittas e rio Pedru Surdu;

del comune di Olzai relativo al rio Taloro e rio Bisine;

dei signori Buioni Giovanni e Givanni Maria fu Giovanni Antonio relativo al rio Cantaru Addes;

dei signor dott. Pasquale Muzio e fratello Salvatore relativo al rio Sologo;

della signora Siotto Maria fu Priamo relativo al rio Nabilo e Muscari;

dei signori Dettori Giuseppina vedova Delogu e Delogu don Gavino fu Gavino relativo al rio Cumone e Molino;

della signora Dettori Giuseppina vedova Delogu relativo al rio di Baddeda ed al rio Mara di Tuscanu;

dei signori Dettori Antonio e sorelle Maria e Giuseppina fu Salvatore relativo al rio di Baddeda ed al fiume Temo;

dei signori Gio. Santo Pala ed altri dieci proprietarii relativo al rio Manisfalata, rio Minuisciu e rio Padruccumida Filighe Masciu;

del signor Meloni Giovanni Antonio fu Giovanni relativo al rio Padruccumida Filighe Masciu;

del sig. Dettori ing. Achille relativo al rio Mara di Tuscanu e de su Segado;

del sig. Delitala avv. Giovanni fu Giuseppe relativo al rio Mustazzolo o Murtazzolu e rio Giuncarzu;

dei signori Dettori avv. Antonio fu Antonio Raffaele relativo al rio Mara di Tuscanu e de su Segadu;

della signora Corrias Leonarda maritata Marogba relativo al rio Cumone;

del signor Pasella cav. Gio. Andrea fu Antonio relativo al torrente Limbara;

del sig. Gaspa Francesco fu Giovanni Maria e moglie relativo al fosso S. Orsola;

del sig. Carta Solinas Quirico e sorella Caterina relativo al rio d'Ottava;

dei signori Mura Unali Giammaria, Pintori Nurra Salvatore ed altri tre proprietari relativo al rio dei Molini;

della signora Grisoni Francesca fu Francesco e fratelli relativo al rio Cannisone, rio Pizzinnu, e rio S. Leonardo;

dei signori Diaz Giovannina fu Antonio maritata Obino, Sassu Cartoni Giuseppe, Pinna Giovanni fu Giovanni Antonio, Spanu Salvatorica ved. Spanu, Corda Peppina fu Michele ed altri otto proprietari, Campus Giacomo fu Giovanni ed altri sette proprietarii, Altea Mariangela ed altri diciassette proprietarii, Pinna dottor Angelo Maria ed altri tre proprietarii, Solinas Maria Pietro fu Agostino ed altri sei proprietarii, Meloni dottor Salvatore, Dettori nob. Maria fu Pietro maritata Manca, Pizzolu Giovanni fu Pasquale ed altri sei proprietarii relativo al rio Cumone e Molino;

dei signori Fois Francesca, Beniamino, Giuliana, Boe Antonio Luigi e Manza Elena, relativo al rio Masicare;

del signor Casu Salvatore di Gio. Maria relativo al rio Castaddu;

del signor Taras Cocco Giovanni fu Vincenzo relativo al rio Mannu di Ozieri;

del sig. Cabras avv. Giovanni e moglie Maria Cabras Spano, relativo al rio di Conca;

dei signori Serra Senes Pietro fu Pietro ed altri due proprietari, Pinna nob. Caterina ved. Dettori ed altri tre proprietari, Delitala Serra Pietro fu Michele ed altri tre proprietari, Pinna dott. Paolo e Meloni dottor Salvatore di Nicolò relativo al rio di Mara di Tuscanu e de su Segadu;

dei signori Salis Mannu Gaspare e Giovanni fu Antonio relativo al torrente Buttule;

del signor Meloni Agostino ed altri tre proprietari, relativo al rio Maramele;

del signor Puliga Gio Matteo fu Giovanni Maria e moglie Biddau Maria Rita relativo al rio S. Leonardo Fiore;

della signora Grazietta Solinas ved. Campus e Annetta Segni Campus relativo al rio d'Ottava e rio Badde Logulentu e Acchettas;

del signor Pais Antonio Luigi fu Salvatore Costantino relativo al rio Baddeda;

del signor Satta Carta Luigi e suoi coeredi e fratelli e sorelle relativo al rio Gusana e rio Perdas Fittas;

dei signori Lai Satta Mariantonia fu Antonio, marito Marcello Giovanni Antonio ed altri tre proprietarii, Canio Giovanni Antonio fu Michele ed altri sette proprietarii relativo al rio de Bidda;

dei signori Pais Sebastiano fu Giovanni ed altri cinque proprietarii, Opus Derin Giammaria, ed altri quindici proprietarii, Senes Giovanni, Solinas Pala Salvatore fu Giuseppe e Fernando dott. Efisio ed altri otto proprietarii relativo al rio Simannari;

dei signori Corda Luigia e Pinna dott. Angelo Maria, Serra Senes Angelo ed altri tre proprietarii e Pinna Pala Salvatorica fu Antonio Maria relativo al rio Ponte Enas, Badu Crabulu, Mannu de Planu de Murtas;

della signora Corda Luigia e Meloni dott. Salvatore di Niccolò relativo al rio Campedda;

della signora Sanna Pinna Anna Baingia vedova Arru, sorella Antonica ved. Sanna e fratello Salvatore Antonio fu Martino relativo al rio Baddeda, rio Ponte Enas Badu Crabulu e rio Cumone;

della signora Serra Barbara fu Giammaria ved. Meloni relativo al rio Santale e rio Molino;

dei signori Mattu Pica Giovanni fu Michele e fratello Francesco relativo al rio Perdas Fittas;

dei signori Cicalò Salvatore fu Raffaele ed altri sette proprietarii, Casula Cugusi Cosimo di Francesco, Cugusi Falconi Anna Rita fu Cosimo ved. Boitaru, Falconi Loddo Giovanni fu Giuseppe, Serusi Andrea fu Francesco e Serusi Giovanni fu Giuseppe, Velari Mureddu Giovanni fu Michele Mula Mugittu Caterina fu Giovanni ed altri undici proprietarii, Serusi Duras Giovanni fu Michele ed altri tre proprietarii, Michele Virdis fu Cristoforo, Nolis Giovanni fu Salvatore, fratelli ed altri tre proprietarii, Seddà Michele fu Giuseppe ed altri tre proprietarii, Mulas Mattu Antonio ed altri sei proprietarii, Loddo Piras Ignazio di Giovanni, fratelli ed altri sei proprietarii relativo al rio Govossai;

dei signori Falconi Giuseppe Antioco, Falconi Mureddu Giovanni fu Bachisio, fratello Salvatore e Mureddu Mura Daniele, Loddo Pirisi Michele fu Giuseppe ed altri, Mureddu Mattu Giuseppe fu Giovannimaria ed altri tre proprietarii, Mureddu Guria Giov. Anna fu Antonio ed altri due proprietarii, Melaia Gaia Rita fu Basilio ed altri, Mele Carboni Antonio e Coinu Serusi Giuseppe, Congiu Coinu Antonia e sorelle, Falconi Salvatore fu Antioco ed altri nove proprietarii, Nonne Anna Maria fu Cristoforo e fratelli, Gaia Antonio fu Francesco, sorella Rita ed altri sette proprietarii, Nonne Antonio fu Giovanni, sorella Maria e Cugusi Giuseppe Antonio fu Raffaele, Cugusi Costanza ved. Meloni e Meloni cav. Stefano, Falconi Curreli Salvatore fu Antioco ed altri otto proprietarii relativo al rio Flumen de Bidda;

del signor Pirisi Salvatore ed altri relativo al rio Perdas Fittas;

del sig. Mattu Francioni Antonio fu Pietro, moglie Tolu Mariolu Maria Angela fu Giovanni e fratello Giovanni relativo al rio Perdas Fittas;

dei sigg. Demuru Antonio fu Giov. Maria, Grizoni Giov. Maria eredi di Fois Pietro e Murgia Salvatore fu Salvatore, Demuru Antonio Stefano fu Salvatore relativo al rio Mannu di Berchidda;

dei sigg. Demuru Giov. Maria fu Salvatore relativo al rio Sa Conca;

dei sigg. Fresu Salvatore fu Sosinnio, Achenza Tommassina fu Salvatore, Achenza Giov. Maria fu Salvatore e Meloni Salvatore di Giuseppe, Sini Giuseppina e Grazietta fu Pietro Luigi relativo al rio Badu Longu e Badu Alveres;

del sig. Santu Giovanni fu Giuseppe relativo al rio Badu Unchino o Sunchina;

del sig. Sanna Santino fu Ignazio relativo al rio Casteddu, rio Sorignina e rio Badu Longu;

dei signori Mei Teresina e Salvatore Antonio fu Francesco Antonio e Gaias Stefano fu Antonio relativo al rio Sorignina;

del sig. Carta Antonio Maria di Pasquale relativo al rio Casteddu ed al vallone Carrasu;

della signora Fresu Maddalena fu Giuliano relativo al rio Casteddu;

dei signori Sini Alfredo di Pasquale, Canu Giovanni fu Francesco, Sini Salvatore fu Giuseppe Maria e Piga Salvatore fu Antonio relativo al rio Iscorra Boi su Calarighe;

della signora Mazza Giovanna Antonia fu Giuliano relativo al rio Sorighina, rio Iscorra Boi e rio Badu Longu;

dei signori Sebastiano Meloni fu Antonio, Demuru Salvatore Antonio fu Paolo, Sanna Salvatore Antonio di Gaspare, Sanna Andrea e Lucia fu Giovanni Antioco relativo al rio Sa Uda;

dei signori Piga Salvatore fu Giuseppe Antonio e Casu Andreana di Giov. Maria relativo al rio Casteddu e rio su Calarighe;

dei signori Nieddu Michele fu Giovanni Maria ed Apeddu Giacomo fu Giovanni relativo al rio Casteddu o de sa Bottiglia;

dei signori Brianda Sebastiano fu Salvatore e Demuru Marca Agostino fu Salvatore Andrea relativo al vallone Carrasu;

del signor Addis Antonio Stefano fu Martino relativo al rio Mannu de Beschidda e rio Casteddu;

della signora Achenza Maria Giovanna e sorelle Luigia fu Giuliano relativo al rio Badu Longu ed al rio Badu Unghino o s'Unchina;

del signor Galaffu Nicolò fu Barbaro relativo al rio Casteddu e de sa Bottiglia o de Bade Manna, vallone Carrasu e rio Sorighina;

del signor Meloni Francesco fu Giovanni Maria relativo al rio sa Conca;

dei signori Basoli Virdis Giov. Antonio fu Bachi-

sio, Luridiana Battistina, Luridiana dott. Giuseppe, Luridiana dott. Luigi e Fresi Basoli Giov. Maria fu Ignazio relativo al rio Mannu de Mores;

dei signori Basoli Andrea fu Salvatore, Basoli Virdis Giov. Antonio fu Bachisio, Podestà Bartolomeo, Zappareddu Vittoria maritata Campus Salis e Fresu Mannu Gavino fu Giovanni Maria relativo al torrente Bottule;

dei signori Basoli Sini Vittoria maritata Meloni, Bestolotti;

del signor Puliga Gio. Matteo fu Giovanni Maria e moglie Biddau Maria Rita relativo al rio S. Leonardo Fiore;

della signora Grazietta Solinas ved. Campus e Annetta Segni Campus relativo al rio d'Ottava e rio Badde Logulentu e Acchettas;

del signor Pais Antonio Luigi fu Salvatore Costantino relativo al rio Baddeda;

del signor Satta Carta Luigi e suoi coeredi fratelli e sorelle relativo al rio Gusana e rio Perdas Fittas;

dei signori Lai Satta Mariantonia fu Antonio, marito Marcello Giovanni Antonio ed altri tre proprietarii, Canio Giovanni, Antonio fu Michele ed altri sette proprietarii relativo al rio de Bidda;

dei signori Pais Sebastiano fu Giovanni ed altri cinque propretarii, Opus Derin Giammaria ed altri quindici proprietarii, Senes Giovanni, Solinas Pala Salvatore fu Giuseppe e Fernando dott. Efisio ed altri otto proprietarii relativo al rio Simannari;

dei signori Corda Luigia e Pinna dott. Angelo Maria, Serra Senes Angelo ed altri tre proprietarii e Pinna Pala Salvatorica fu Antonio Maria relativo al rio Ponte Enas Badu Crabulu, Mannu de Planu de Murtas;

della signora Corda Lenigia e Meloni dott. Salvatore relativo al rio Campedola;

della signora Sanna Pinna Anna Baingia vedova Arru, sorella Antonica ved. Sanna e fratello Salvatore Antonio fu Martino relativo al rio Baddeda, rio Ponte Enas Badu Crabulu e rio Cumone;

della signora Serra Barbara fu Giammaria vedova Meloni relativo al rio Santale e rio Molino;

dei signori Mattu Pica Giovanni fu Michele e fratello Francesco relativo al rio Perdas Fittas;

dei signori Cicalò Salvatore fu Raffaele ed altri sette proprietarii, Casula Cagusi Cosimo di Francesco, Cugusi Falconi Anna Rita fu Cosimo ved. Bottaru, Falconi Loddu Giovanni fu Giuseppe, Serusi Andrea fu Francesco e Serusi Giovanni fu Giuseppe, Velari Mureddu Giovanni fu Michele, Mula Mugittu Caterina fu Giovanni, ed altri undici proprietarii, Serusi Duras Giovanni fu Michele ed altri tre proprietarii, Michele Virdis fu Cristoforo, Nolis Giovanni fu Salvatore, fratelli ed altri tre proprietarii, Sedda Michele fu Giuseppe ed altri tre proprietarii, Mulas Mattu Antonio ed altri sei proprietarii, Loddo Pirsa Ignazio di Giovanni, fratelli ed altri sei proprietarii relativo al rio Govossai;

dei signori Falconi Giuseppe Antioco, Falconi Mureddu Giovanni fu Bachisio, fratello Salvatore e Mureddu Mura Daniele, Loddo Parisi Michele fu Giuseppe ed altri, Mureddu Mattu Giuseppe fu Giovannimaria ed altri tre proprietarii, Meloni Gaia Rita fu Basilio ed altri, Mele Carboni Antonio e Coun Serus Giuseppe, Congiu Coinu Antonia e sorelle, Falconi Salvatore fu Antioco ed altri nove proprietarii, Nonne Anna Maria fu Cristoforo e fratelli, Gaia Antonio fu Francesco, sorella Rita ed altri sette proprietarii, Nonne Antonio fu Giovanni, sorella Maria e Cugusi Giuseppe Antonio fu Raffaele, Cugusi Costanza ved. Meloni e Meloni cav. Stefano, Falconi Curreli Salvatore fu Antioco ed altri otto proprietarii relativo al rio Flumen de Bidda;

del signor Parisi Salvatore ed altri relativo al rio Perdas Fittas;

del signor Mulas Cugusi Giovanni fu Giuseppe relativo al rio Govossai ed al rio Flumen de Bidda;

del signor Mattu Fancioni Antonio fu Pietro, moglie Tolu Mariolu Maria Angela fu Giovanni e fratello Giovanni relativo al rio Perdas Fittas;

dei signori Demuru Antonio fu Giov. Maria, Grizoni Giov. Maria, eredi di Fois Pietro e Murgia Salvatore fu Salvatore, Demuru Antonio Stefano fu Salvatore, relativo al rio Mannu di Beschidda;

dei signori Demuru Giov. Maria e Giov. Maria fu Salvatore relativo al rio Sa Conca;

dei signori Fresu Salvatore fu Sosinnio, Achenza Tommasina fu Salvatore, Achenza Giov. Maria fu Salvatore e Meloni Salvatore di Giuseppe, Sini Giuseppina e Grazietta fu Pietro Luigi relativo al rio Badu Longu e Badu Alveres;

del signor Santu Giovanni fu Giuseppe relativo al rio Badu Unchino o Sunchina;

del sig. Sanna Santino fu Ignazio relativo al rio Casteddu, rio Sorignina e rio Badu Longu;

dei signori Mei Teresina e Salvatore Antonio fu Francesco Antonio e Gaias Stefano fu Antonio relativo al rio Sorignina;

del signor Carta Antonio Maria di Pasquale relativo al rio Casteddu e al vallone Carrasu;

della signora Fresu Maddalena fu Giuliano relativo al rio Casteddu;

dei signori Sini Alfredo di Pasquale, Canu Giovanni fu Francesco, Sini Salvatore fu Giuseppe Maria e Piga Salvatore fu Antonio relativo al rio Iscorra Boi su Calarighe;

della signora Mazza Giovanna Antonia fu Giuliano relativo al rio Sorighina, rio Iscorra Boi e rio Badu Longu;

del signor Fresu Paolo fu Ignazio relativo al rio Casteddu, rio Sorighina e rio Baddu Longu;

dei signori Meloni Sebastiano fu Antonio, Demuru Salvatore Antonio fu Paolo, Sanna Salvatore Antonio di Gaspare e Sanna Andrea e Lucia fu Gionni Antioco relativo al rio Sa Uda;

dei signori Piga Salvatore fu Giuseppe Antonio e Casu Andreana di Giov. Maria relativo al rio Casteddu e rio Su Calarighe;

dei signori Nieddu Michele fu Giov. Maria ed Apeddu Giacomo fu Giovanni relativo al rio Casteddu o de sa Bottiglia;

dei signori Brianda Sebastiano fu Salvatore e Demuru Marco Agostino fu Salvatore Andrea relativo al vallone Carrasu;

del signor Addis Antonio Stefano fu Martino relativo al rio Mannu de Berchidda e rio Casteddu;

della signora Achenta Maria Giovanna e sorella Luigia fu Giuliano relativo al rio Badu Longu ed al rio Badu Unchino o s'Unchina;

del signor Galaffu Nicolò fu Barbaro relativo al rio Casteddu o de sa Bottiglia o de Bade Mannu, vallone Carrasu e rio Sorighina;

del signor Meloni Francesco fu Giov. Maria relativo al rio Sa Conca;

dei signori Basoli Virdis Giov. Antonio fu Bachisio, Luridiana Battistina, Luridiana dott. Giuseppe, Luridiana dott. Luigi e Fresu Basoli Giov. Maria fu Ignazio relativo al rio Mannu de Moras;

dei signori Basoli Andrea fu Salvatore, Basoli Virdis Giov. Antonio fu Bachisio, Podestà Bartolomeo, Zappareddu Vittoria maritata Campus Salis, e Fresu Mannu Gavino fu Giov. Maria relativo al torrente Buttule;

dei signori Basoli Sini Vittoria maritata Meloni, Bertolotti Giov. Battista fu Francesco, Cocco Tedde Antonio, Mannu Cocco Leonardo ed altri, Fresu Basoli Pietro fu Ignazio, Fresu Mannu Monserrata, Fresu Basoli Giovanni Maria fu Ignazio, Mannu Seu Matteo e Camus Fois Francesco relativo al rio Mannu d'Ozieri;

del signor Campus Fresu Giov. Maria fu Salvatore relativo al rio Teltarone e al rio Mannu de Moras;

del signor Basoli Borra Antonio e figlia Giov. Maria relativo al rio Cuzzi ed al rio Su Rizzolu de Sa Costa;

dei signori Carta Tola dott. Antonio e Maria, Mannu Comida Ignazio fu Antonio, Carta Tola Maria maritata Garau, Fresu Mannu Monserrata, Mannu Seu Matteo relativo al rio Teltarone;

della signora Carta Tola Luigia relativo al rio Mannu di Ozieri e rio Teltarone;

dei signori Cocco Taras Gavina fu Giovanni, Floris dott. Enrico fu Giuseppe Luigi e Gavino Prosperi e fratelli relativo al rio Cala Culu;

del sig. Comida Canu Paolo relativo al rio Mannu di Ozieri, rio Teltarone, torrente Buttule, rio Camazzu e rio Su Rizzolu de sa Costa;

del signor Cosseddu Borra Agostino e fratelli relativo al rio Cuzzi;

del signor Cosseddu Borra Ignazio relativo al rio su Rizzolu ed al rio de Adde;

della signora Cubeddu Giovanna Maria fu Pietro vedova Carta relativo al rio Mannu di Ozieri ed al rio Teltarone;

del signor Fois Cosseddu Giuseppe relativo al rio Capnazzu;

del signor Farris dott. Giuseppe e figli relativo al rio Cala Righes;

della signora Garau Antonietta fu Francesco relativo al rio Mannu di Pattada e rio Teltarone;

del signor Mannu Baravaglia Pietro di Matteo relativo al rio su Rizzolu;

dei signori Mannu Comida Ignazio e Martino fu Antonio relativo al rio Mannu di Ozieri ed al rio Teltarone;

del signor Molinu Sisto Pietro fu Giovanni relativo al rio Cuzzi ed al rio Cala Culu;

del signor Saba Teriosu Michele fu Angelo relativo al rio su Rizzolu;

della signora Tola Vittoria vedova Satta relativo al rio su Rizzolu de sa Costa ed al rio Teltarone;

della signora Fresu Mannu Monserrata relativo al rio su Rizzolu de sa Costa;

del signor Fois ing. Antonio e figli relativo al rio s'Iscia de Saccargia;

del signor Columbano avv. Martino relativo al rio Minnisciu o Facchinu;

del signor Azzena Gio. Battista ed eredi del fu cav. Giovanni Azzena relativo al fiume Lisciario Carana e di Sirena, rio Parapinta o Aglientu, torrente Limbara ed al rio di Conca e di Manzoni;

del sindaco del comune di Lula sig. Marras Giacobbe ed altri undici proprietarii relativo al rio Abbadura, rio Tallai e rio Corredda;

del signor Cesare Corda per gli eredi del fu cavalier Marco Corda relativo al rio di Pattada ed al rio Manisfalata,, rio Minnisciu ed al rio Iscorra Boi;

del signor Carta Giuseppino per Castoldi Caterina relativo al rio Giuncheddu;

della signora Doppiu Marietta fu Francesco maritata Pirisi relativo al rio Lacanu;

del signor Addis Luca fu Daminano relativo al rio Parapinta ed al torrente Limbara;

della signora Murtula Elena maritata Murtula dott. Alfredo relativo al fiume Santo;

dei signori Pala Corrias Cristina ed altri relativo allo stagno Biderosa, rio Berchidda, rio Mannu di Siniscola, rio Santa Caterina ed al rio di Posada;

Considerato che merita accoglimento il reclamo della signora Pala Corrias Cristina ed altri, per quanto riguarda la radiazione dall'elenco degli stagni Mattanosa, Lucca e Longui, i quali furono aggiudicati alla ditta Fiorentino Ignazio con atto in forma pubblica amministrativa regolato dal Ricevitore del Registro di Nuoro addì 25 marzo 1874 ed approvato dall'Intendente di Finanza di Sassari con decreto del 7 luglio 1874, registrato alla Corte dei Conti il successivo giorno 21 e poi con atto del 19 gennaio 1878 per notar Agostino Nieddu il predetto

sig. Fiorentino dichiarò che la metà dei beni da lui acquistati spettava al sig. Corrias Giovanni Maria;

Che lo stagno Biderosa posto nel comune di Orosei non formò oggetto della vendita e pertanto la sua iscrizione in elenco non potendo essere impugnata in forza del citato titolo di acquisto dai reclamanti aventi causa degli originarii acquirenti il ricorso della signora Pala Corrias Cristina ed altri è da respingere;

Considerato che non sono da prendere in considerazione i reclami contro la tenuta dichiarazione di demanialità di corsi d'acqua non inclusi nell'elenco, nè quelli presentati in forma tanto generica ed imprecisa da non essere stato possibile identificare a quali corsi inscritti nell'elenco possono riferirsi e cioè i reclami dei sigg. Muzio Corbu dott. Salvatore, Spada Emanuele fu Giuseppe, Falchi Battista, Giorgio e Francesco fu Cristoforo, Delitala Speda avv. Palmerio fu Giovanni, Budas Antonio, Loddo Mereu Salvatore fu Antonio ed altri tre proprietarii, Mereu Luigia fu Francesco, Denolis Antonio fu Giovanni, Dejana Grazia fu Antonio, vedova Soddu, Soddu Dejana Giufu Francesco, Benoi Antonio fu Antonio, Puliga Giov. Matteo fu Giovanni Maria e moglie Biddau Maria Rita fu Antonio, Fresu Antonio, Andrea, Tommaso e Sebastiana maritata Demuru, Mu Maria fu Tommaso, Taras Galaffu Maria Caterina maritata Sanna Gavino e Antonia ved. Vargiu Gio. Maria fu Giuseppe, Demuru Giovanna ved. Bianeu e fratello Pietro fu Matteo, Sannitu Gavina fu Gavino, Sini Barbarica fu Barbaro, Braiuda Giuseppa ved. Sini fu Pietro Luigi e figli, Sanna Sebastiano fu Giuseppe e Crasta Maria Giuseppa fu Gio. Maria, Coseddu Virdis Agostino e moglie, Barore Cosseddu Virdis e fratelli, Mannu Baravaglia Pietro di Matteo, Virdis Campus Giovanni Antonio e fratello Giovanni Angelo, Tola nob. Vittoria ved. Satta, Cubeddu dott. Giovanni fu Giovanni, Sengugia Quirico fu Nicolò;

Considerato per quanto riguarda le altre opposizioni state presentate fuori termine (motivo che ne determinerebbe la irricevibilità) e delle quali si è tuttavia compiuto l'esame, che esse appaiono infondate per le considerazioni precedentemente svolte, per cui sono da respingere le opposizioni stesse e cioè della signora Toras Antonia fu Giuseppe ved. Vargiu relativamente al rio Sunchina e del comune di Olzai relativamente al rio Taloro ed al rio Bisine;

Considerato che è da accogliere il reclamo del sindaco di Onofai rettificando la denominazione del corso d'acqua iscritto nell'elenco sotto il nome di rio Cardone in quello di rio Gardosu;

Che del pari è da accogliere il reclamo del sindaco di Nugheddu S. Nicolò modificando come segue i limiti di demanialità del rio Mannu di Pattada « dallo sbocco al punto in cui entra nel comune di Nugheddu »;

Considerato in ordine alle osservazioni e rilievi di massima prospettati dal Presidente della Deputazione Provinciale sui criteri che hanno guidato la redazione dello elenco dichiarandosi contrario all'elenco proposto, fatta eccezione per i soli fiumi Coghinas e Tirso, che i prodotti rilievi non sono del tutto rispondenti ai principii dell'attuale legislazione in materia di acque pubbliche e che, per la parte in cui quei criteri possono accogliersi si è tenuto conto nell'esame dei singoli reclami;

Che del pari le osservazioni fatte col voto 4 settembre 1918 dai Sindaci del Circondario di Nuoro non sono accoglibili perchè il reclamo, non documentato, espone un'affermazione generica contraria alla realtà dei fatti.

Che in dipendenza della istruttoria dei prodotti reclami si è riconosciuta la necessità di rettificare i limiti di demanialità per il rio Berchidda « dallo sbocco nello stagno di Mattanosa alla confluenza del rio Caddore e di Monte Ozastru », per il rio S. Caterina « dallo sbocco nello stagno Longu alle sorgenti », per il rio Mannu du Siniscola « dallo sbocco nello stagno Graneri a km. 2 a monte del confine dei comuni di Siniscola ed Irgoli », per il rio di Posada « dallo sbocco nello stagno Sa Costera al triplice confine dei comuni di Alà, Buddusò e Bitti »;

Considerato che l'elenco delle acque pubbliche della provincia di Sassari nel testo allegato al presente decreto, è meritevole di approvazione, nulla restando per altro mutato nelle condizioni giuridiche delle altre acque non comprese nell'elenco e per le quali restano salvi gli eventuali diritti spettanti allo Stato;

Udito il parere del Consiglio Superiore delle Acque;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici:

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'elenco delle acque pubbliche della provincia di Sassari giusta l'unito esemplare vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici.

Il predetto Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

MICHELI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Commissariato generale dell'emigrazione.

Disposizioni nel personale dipendente:

Con decreto Ministeriale del 23 aprile 1923:

Emidi Antonio — Fasoli Francesco, uscieri capi, assegnato lo stipendio di L. 5600 a decorrere dal 1° aprile 1922.

Follastri Gaetano, usciere capo, assegnato lo stipendio di L. 5600 dal 1° aprile 1922.

INSERZIONI

Società idroelettrica ligure

Anonima

SEDE IN MILANO

Capitale L. 14.910.000

Con rogito 15 gennaio 1923, notaio Berghini di Spezia, registrato a Spezia il 1° marzo 1923 al n. 1802, sono stati sorteggati n. 27 titoli, da cinque obbligazioni, n. 133 titoli da una obbligazione, prima serie, n. 9 titoli da cinque obbligazioni n. 46 titoli da una obbligazione, seconda serie, complessivamente n. 273 obbligazioni prima serie e 91 obbligazioni seconda serie, come segue:

PRIMA SERIE

Titoli quintupli

10	28	123	148	229	230
234	235	236	237	238	247
277	304	305	373	3.2	393
397	398	566	567	568	569
570	572	577			

Titoli unitari

682	683	703	704	706	708
710	711	713	828	829	831
831	1007	1031	1033	1068	1069
1070	1071	1072	1086	1087	1088
1089	1158	1159	1160	1202	1213
1390	1391	1392	1399	1460	1461
1463	1464	1498	1511	1513	1514
1559	1560	1623	1624	1639	1665
1727	1728	1760	1761	1762	1932
1935	2051	2052	2053	2054	2055
2056	2118	2119	2149	2150	2151
2155	2156	2363	2367	2368	2369
2370	2449	2450	2665	2666	2690
2691	2693	2702	2703	27.4	2777
2778	2779	2784	2785	2794	2796
2797	2828	2829	2830	2831	2832
2834	29.2	2924	29.5	29.6	2979
2980	2981	3017	3018	3019	3020
3024	3029	3118	3119	3121	3195
3196	3198	3202	3205	3333	3336
3.37	3338	3341	3343	3344	3345
3347	3348	3353	3.54	3355	3 56
3403	3405	3407	3527	3528	3597

SERIE SECONDA

Titoli quintupli

3602	3322	3362	3383	36.4	3691
3704	3736	3.91			

Titoli unitari

3875	3877	3878	3906	3921	3923
3945	3999	4097	42.9	4211	4241
4242	4244	4245	4246	4290	4291
4292	4293	4294	4504	4505	4506
4532	4533	4535	4543	4545	4612
4613	4618	4693	4694	4744	4745
4746	4747	4748	4749	4750	4751
4756	4757	4759	4760.		

Dette obbligazioni sono rimborsabili al 2 gennaio 1924.

15797 — A pagamento

Società anonima "S. P. O."

Capitale sociale L. [illegible] inter. versato

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria nei locali sociali via dei Baullari n. 147 per il giorno 18 luglio 1923, alle ore 15 in prima convocazione, ed occorrendo il 25 luglio 1923 stessa ora in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione Consiglio.
2. Relazione sindaci.
3. Bilancio 30 aprile 1923 e deliberazioni relative.
4. Nomina di tr sindaci effettivi e due supplenti e loro retribuzione per l'esercizio in corso.

Le azioni dovranno essere depositate presso la cassa sociale o presso il Monte dei Paschi sede di Roma, entro il termine stabilito da l'art. 10 dello statuto sociale.

Roma, 27 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

15836 — A pagamento.

Società Lombarda per Imprese Fondiarie

Anonima

Capitale L. 2.228.300 interamente versato

Sede in Milano

AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE da L. 2.228300 a L. 5.000.000

Sottoscrizione a n. 26.740 azioni nuove riservate in opzione agli azionisti.

In conformità alla deliberazione dell'assemblea generale straordinaria degli azionisti del 23 giugno 1923 omologata con decreto del R. tribunale di Milano in data 26 giugno 1923 è riservato alle 22.283 azioni da L. 100 della Società Lombarda per Imprese fondiarie attualmente in circolazione, il diritto di concorrere all'aumento del capitale sociale in ragione di sei azioni nuove per ogni cinque azioni vecchie alle condizioni seguenti.

Le nuove azioni da L. 100 nominali avranno godimento dal 1° gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione, valendosi delle facoltà ed esso delegate dall'assemblea degli azionisti su accennata, nella seduta del 27 giugno 1923, ha stabilito che il diritto di opzione dovrà essere esercitato dal 16 al 21 luglio 1923, mediante presentazione delle azioni vecchie elencate su di un modulo in doppio esemplare firmato dal sottoscrittore.

Le azioni presentate verranno restituite dopo l'apposizione di stampiglia constatante l'esercitato diritto di opzione e la modificazione del capitale sociale.

Trascorso il 21 luglio 1923 senza che l'azionista abbia esercitato l'opzione, s'intenderà che egli vi abbia rinunciato e si riterrà decaduto dall'esercizio di detta facoltà.

Il prezzo di sottoscrizione è fissato per ciascuna azione nuova alla pari più interessi 4 % dal 1° gennaio 1923 alle date dei versamenti da effettuare come segue:

L. 50 — all'atto dell'opzione;
L. 30 — al 15 ottobre 1923;
L. 22 85 (cioè L. 20 a saldo capitale e L. 2,85 per interessi al 15 dicembre 1923.

Sui versamenti non effettuati entro i termini stabiliti decorrerà l'interesse di mora in ragione del 6 % riservandosi la Società, per i titoli non messi in regola di versamento, dei diritti conferitile dall'art 6 dello statuto sociale.

Ai sottoscrittori è data anche facoltà di liberare integralmente le azioni in via anticipata col regolamento degli interessi nella [illegible] misura del 4 %.

Ai presentatori di un numero di azioni inferiore a 5 o non multipli di 5 verrà per ogni azione vecchia residuale, consentito la sottoscrizione di una azione nuova e rilasciato un buono di opzione per un quinto di azione nuova.

La consegna di 5 buoni riuniti, data entro il 21 luglio [illegible] ad una delle Casse incaricate, darà diritto alla sottoscrizione di una azione nuova alle condizioni suesposte.

Trascorso il 21 luglio 1923 i portatori di buoni di opzione decadono da tale diritto.

L'opzione potrà essere esercitata nelle ore di Cassa presso: il Credito itali no nelle sue sedi di Milano, Firenze Genova, Roma, Venezia, che terranno a disposizione degli interessati i moduli di sottoscrizione.

Milano, 27 giugno 1923.

Il Consiglio di amministrazione.

15840 — A pagamento.

Banco italiano di risparmio e di credito

Società anonima

Capitale sociale L. 50.000 - interamente versato

SEDE IN BRESCIA

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 16 luglio 1923, alle ore 10, nella sede della Società, in Brescia, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di aumento di capitale da L. 50.000 a L. 500.000.
2. Dimissioni del consigliere amministratore delegato.
3. Proposta di modificazione dell'art. 23 dello statuto sociale.
4. Eventuale nomina dei consiglieri e sostituzione del consigliere amministratore delegato, dimissionario
5. Comunicazioni eventuali.

Il deposito delle azioni al portatore per intervenire all'assemblea dovrà essere fatto non più tardi del giorno 10 luglio 1923, presso il Credito agrario bresciano.

Brescia, 28 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

15842 — A pagamento.

Piccolo credito dei combattenti e produttori

Società anonima

PERUGIA

In esecuzione ad analoga deliberazione del Consiglio d'amministrazione e a sensi e per gli effetti dell'art. 168 Codice di commercio, si diffidano gli azionisti signori Ancillotti Bruno — Buattini Orfeo — Censi Giunio Bruto — Cucchia Luigi — Galeotti Lazzaro — Marchini Giuseppe — Monteneri Raffaele — Sassi Arturo — Siena Riccardo — Tei Amedeo — Vincenti Augusto — Silvestri Stramaccia Ersilia, che se entro 15 giorni dalla presente pubblicazione non avranno effettuato nella Cassa de la Società il pagamento di quanto è da essi ancora dovuto in capitale a saldo delle azioni sottoscritte e non liberate, si procederà alla vendita delle azioni stesse a loro rischio e per loro conto, salvo sempre ogni maggiore azione a norma di legge.

Perugia, 21 giugno 1923.

Per il Consiglio d'amministrazione
Il Comitato permanente
Tei avv. Enrico (consigliere delegato).
Andreani avv. Fausto.

15843 — A pagamento

Consorzio industriali marmi e pietre

Soc. Anon. Coop. a capitale illimitato
costituita con rog. notaio dott. Toia Milano, n. 5277 di rep.
il 28 giugno 1921

MILANO

Via Generale Arimondi, n. 33

I signori soci sono invitati all'assemblea ordinaria e straordinaria che si terrà a Milano, via Generale Arimondi, n. 33, il giorno 15 luglio 1923, alle ore 9, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale precedente.
2. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
3. Relazione dei sindaci.
4. Discussione ed approvazione del bilancio 1922-923.
5. Ripartizione utili e loro assegnazione.
6. Retribuzione al consigliere delegato, al segretario ed ai sindaci per il 1922-923.
7. Proposta di scioglimento.
8. Eventuale nomina dei liquidatori e del Consiglio d'amministrazione scaduto a mente dell'art. 13 dello statuto sociale e nomina dei sindaci.

L'assemblea di seconda convocazione avrà luogo nello stesso locale, lo stesso giorno, alle ore 10 e sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti a mente dell'art. 12 dello statuto sociale.

Milano, giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

15705 — A pagamento.

"LLOYD MEDITERRANEO,,

Società italiana di navigazione

ANONIMA

Sede in Roma

Capitale sociale Lit. 54.000.000 interamente versato

Si informano i signori portatori delle Obbligazioni 6 0/0 della nostra Società che, a partire dal 1° luglio p. v., presso tutte le sedi e succursali della Spett. Banca commerciale italiana e dello Spett. Credito italiano, si procederà:

a) al pagamento degli interessi maturati al 30 giugno corrente anno, mediante ritiro della cedola n. 10, in ragione:

per le obbligazioni nominative di L. 21;

per le obbligazioni al portatore di L. 21 meno tassa del 15 0/0 di cui a R. decreto-legge n. 496 del 22 aprile 1920, L. 3,15 e cioè di un importo netto di L. 17,85.

Ai possessori di obbligazioni nominative - a norma del R. decreto n. 547 del 18 marzo 1923 - non viene rimborsata alcuna somma per differenza tassa di negoziazione.

b) al rimborso in ragione del loro nuovo valore nominale di Lit. 700, delle obbligazioni sorteggiate il 30 aprile u. s., giusta avvisi pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* n. 116, del 18 maggio u. s. e n. 135 del 9 giugno c. a.

Cambio dei certificati.

Si informano i signori obbligazionisti che, in seguito alle numerose modifiche che si sono rese necessarie per effetto del concordato, la Società ha stabilito di effettuare il cambio di tutti i certificati in circolazione.

Pertanto, in occasione del pagamento della cedola n 10 le Banche sopra indicate procederanno al ritiro dei titoli, rilasciando per essi regolari ricevute.

Per il tramite delle medesime Banche avverrà poi la consegna dei nuovi certificati.

Roma, 27 giugno 1923.

15847 — A pagamento.

MUTUA ASSICURATRICE INDUSTRIALE

Capitale di garanzia L. 10.000.000

Sede in Roma

Direzione in Milano

CONVOCAZIONE

dell'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci

I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria che sarà tenuta il giorno 15 luglio p. v., alle ore 11, in Milano, via V. Hugo 2, nella sede della Società « La Pace », per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Lettura e approvazione del verbale della precedente seduta.
2. Presentazione del bilancio al 30 giugno 1923, relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci e deliberazioni relative.

3. Nomina del Collegio sindacale e fissazione degli emolumenti per il decorso esercizio.
4. Comunicazioni eventuali.

Parte straordinaria:

Modificazione dell'art. 6 dello statuto sociale per il trasferimento della sede a Milano.

Qualora l'assemblea dovesse andare deserta la seconda convocazione si intende fin d'ora fissata per il giorno 22 luglio stesso alle ore 11.

Milano, 27 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

15848 — A pagamento

"La Pace"

Impresa di assicurazioni e riassicurazioni diverse

Capitale sociale L. 10.000.000 - Richiamati otto decimi

SEDE IN MILANO

Convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria che sarà tenuta il giorno 15 luglio 1923, alle ore 10 nella sede sociale in Milano, via V. Hugo n. 2, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Lettura e approvazione del verbale della precedente assemblea.
2. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922.

Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci e deliberazioni relative.

3. Nomina del Collegio sindacale e fissazione degli emolumenti per il decorso esercizio.
4. Nomina di consiglieri.
5. Comunicazioni eventuali.

Parte straordinaria:

Modifica dell'art. 18 dello statuto per l'aumento a cinque dei membri del Comitato direttivo.

Qualora l'assemblea dovesse andare deserta, la seconda convocazione s'intende fin d'ora fissata per il giorno 22 luglio stesso, alle ore 10.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno presentare il certificato provvisorio delle azioni possedute.

Milano, 27 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

15849 — A pagamento.

BANCA ADRIATICA

Trieste

Gli azionisti della Banca Adriatica sono convocati in assemblea generale che sarà tenuta il 15 luglio 1923, a ore 11, nella sede sociale (Trieste via S. Nicolò n. 9), con il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e del Consiglio di sorveglianza sulla gestione sociale, presentazione e discussione dei bilanci degli esercizi 1921 e 1922, e deliberazioni relative anche in ordine alla conseguente depennazione del capitale sociale.
2. Reintegrazione del capitale sociale a L. 15.000.000.
3. Proposta di deliberare varie modificazioni dello statuto, in parte formali (nella maggior parte degli articoli), in parte sostanziali riguardanti queste ultime:

A) la denominazione della Società (par. 2).

B) la pubblicazione di annunci (par. 4).

C) il capitale sociale (par. 5).

D) il Consiglio d'amministrazione (par. 24 e 25).

E) la delegazione di poteri da parte del Consiglio ad un amministratore delegato (par. 27).

F) la firma sociale (par. 30).

G) la ripartizione degli utili (par. 39 e seg.).

4. Elezione del Consiglio d'amministrazione.
5. Elezione del Consiglio di sorveglianza (Giunta di revisione).

Avranno diritto d'intervenire all'assemblea gli azionisti che avranno depositato sei giorni prima di quello sopra fissato per l'assemblea, almeno cinque azioni, sia presso la sede della Banca in Trieste, sia presso le filiali (Abbazia, Zara e Vienna), sia presso la sede della Jadranska Banka di Belgrado.

Per la validità delle deliberazioni si richiedono l'intervento di azionisti e la maggioranza di votazione previsti nel paragrafo 23, dello statuto sociale.

Trieste, 27 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

15857 — A pagamento.

Società anonima

Immobiliare Giulini

Milano

Bilancio al 31 marzo 1923

Attivo.

Stabile		L. 750.000 —
Fondi disponibili presso Banche		» 59.771 60
Cassa		» 89 86
Debitori		» 45.069 20
Spese d'impianto		» 19.281 75
Saldo perdita:		
perdita esercizio precedente	L. 13.831 48	
meno: utile esercizio corrente	» 10.777 64	
		» 3.053 84
		L. 877.220 85
Partite di giro:		
Titoli in deposito a cauzione		» 16.000 —
		L. 893.220 85

Passivo.

Capitale sociale	L. 800.000 —
Fondo ammortamento stabile	» 45.000 —
Creditori	» 32.220 85
	L. 877.220 85
Partite di giro:	
Depositanti titoli a cauzione	» 16.000 —
	L. 893.220 85

Conto profitti e perdite.

Perdite e spese.

Spese generali		L. 46.755 16
Ammortamenti:		
3 % s/ valore stabile	L. 22.500 —	
10 % » spese d'impianto	» 2.219 05	
		» 24.719 05
Riporto saldo perdita esercizio precedente		» 13.831 48
		L. 84.805 63

Profitti.

Fitti sullo stabile	L. 78.592 25
Interessi	» 3.159 54
Saldo perdita	» 3.053 84
	L. 84.805 63

Milano, 1° giugno 1923.

Si certifica conforme a verità.

L'amministratore unico
Romano T.

Si certifica conforme a verità

I sindaci
Gemina
G. Marpurgo.

Presentato nella cancelleria del R. tribunale di Milano il giorno 2 giugno 1923 e trascritto al num. 4056 del registro d'ordine, al num. ... del registro trascrizione, al n. 16611 del registro delle Società, volume 602, fascicolo 787.

Il cancelliere
Broglia.

15780 — A pagamento.

Avviso di convocazione

dell'assemblea straordinaria degli azionisti della Società commerciale industriale italiana, anonima con sede in Napoli provvisoriamente presso il notaio cav. Vincenzo Lombardo - Angiporto Galleria Umberto I, n. 19.

Sono invitati tutti gli azionisti della detta società ad intervenire il giorno 15 luglio 1923 nell'anzidetto indirizzo per la discussione col seguente

Ordine del giorno:

Modificazioni per l'obbietto della società

Discussione del nuovo statuto e nomina del Consiglio d'amministrazione.

Napoli, 29 giugno 1923.

L'Amministratore delegato
Paolo Bruno.

15856 — A pagamento.

SELVA

Società anonima per l'industria ed il commercio del legno

In liquidazione

Sede in Roma - Capitale versato L. 500.000

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 14 luglio 1923, alle ore 10, nella sede sociale in Roma, via Lata, n. 3, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del liquidatore.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio al 30 aprile 1923.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione del loro emolumento.

I signori azionisti che intendono partecipare all'assemblea dovranno eseguire il deposito delle azioni non più tardi del giorno 9 luglio 1923 nelle Casse del Banco di Roma, sede di Roma.

In caso di seconda convocazione questa resta fissata per le ore 16 dello stesso giorno e nello stesso luogo.

Roma, 28 giugno 1923.

Il liquidatore.

15858 — A pagamento.

Direzione generale per le opere pubbliche

dell'Italia Meridionale e Insulare

Div. 9ª — N. 5631

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
per i lavori pubblici

Vista la istanza 20 aprile 1921 della Ditta Gallo Salvatore fu Pietro Maria corredata da progetto di pari data a firma del geometra Granata Francesco Antonio, intesa ad ottenere la concessione di derivare dal fiume Neto, in località Felicetti, territorio del comune di San Giovanni in Fiore (provincia di Cosenza) moduli uno d'acqua, per produrre col salto di m 9, la potenza nominale di HP 12 per azionare nei mesi da novembre di ogni anno al giugno dell'anno seguente una segheria ad una lama;

Visti gli atti dell'esperita istruttoria ai sensi delle norme vigenti in materia di derivazioni di acque pubbliche senza che contro la medesima abbia dato luogo ad opposizioni;

Ritenuto che giusta l'art. 88 della legge 25 giugno 1906, n. 255 a favore della Calabria, la concessione richiesta è esente da canone;

Visto il disciplinare sottoscritto dal signor Salvatore Gallo in data 16 aprile 1923, presso l'ufficio del Genio civile di Cosenza rep. n. 443 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

Su conforme parere del Consiglio superiore delle acque reso in adunanza del 21 novembre 1922;

Visti il Regio decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, ed il regolamento, approvato con decreto Reale 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni d'acque pubbliche;

Di concerto col ministro delle finanze:

DECRETA:

Art. 1.

Salvo i diritti dei terzi è concesso alla Ditta Salvatore Gallo fu Pietro Maria di derivare dal fiume Neto, in località Felicetti territorio del comune di San Giovanni in Fiore (Cosenza) moduli uno d'acqua per produrre col salto di m. 9.00 la forza nominale di HP 12 per azionare, nei mesi da novembre di ogni anno, al giugno dell'anno successivo, una segheria ad una lama.

Art. 2.

La concessione è accordata per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare 16 aprile 1923.

La detta concessione a termini dell'art. 88 della legge 25 giugno 1906 n. 255 è gratuita per tutta la sua durata.

L'ingegnere capo del Genio civile di Cosenza è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, 25 maggio 1923.

Il Ministro
Carnazza.

Registrato alla Corte dei conti il 2 giugno 1923, reg. 11, f. 4057.

Per copia conforme
Per il direttore capo divisione
F. Fasciani.
Per copia conforme
Per l'ingegnere capo
G. Crocitta.

15850 — A pagamento.

PROVINCIA DI COSENZA

Circondario di Rossano

Comune di Corigliano Calabro

AVVISO D'ASTA

per secondo esperimento

per l'appalto della fornitura dei viveri e della illuminazione al Convitto Garopoli durante il biennio dal 1° ottobre 1923 al 31 luglio 1925

Riuscito deserto il primo incanto che doveva aver luogo il 19 corrente mese di giugno, rende noto che nel giorno 12 luglio p. v., alle ore 10, nella residenza municipale, innanzi al sindaco o suo delegato, si terrà un secondo esperimento d'asta per l'appalto di cui sopra e vi sarà aggiudicazione definitiva quand'anche si presenti un solo offerente.

L'asta verrà aperta sulla base di L. 5 per ogni bocca e l'appalto sarà aggiudicato a quegli fra i concorrenti che offrirà un maggior ribasso.

Il capitolato d'oneri contenente tutte le condizioni dell'appalto è visibile nella segreteria municipale nelle ore d'ufficio.

Per essere ammessi a far partito all'asta i concorrenti dovranno depositare 24 ore prima dell'apertura dell'incanto nella Cassa comunale la somma di L. 600 a titolo di anticipo di spese d'asta e contratto che vanno tutte a carico dell'aggiudicatario comprese quelle di registrazione a cui egli dovrà direttamente ed in tempo utile provvedere.

L'asta seguirà ad estinzione di candela vergine.

Corigliano Calabro, 25 giugno 1923.

Visto: Il sindaco
G. Caracciolo.

Il segretario generale
F. Lettieri.

15851 — A pagamento.

Provincia di Reggio Emilia

COMUNE DI NOVELLARA

AVVISO DI PUBBLICA ASTA PER VENDITA D'IMMOBILI

Si rende noto

che alle ore 9 del giorno 17 luglio 1923 nella Sala del Consiglio Comunale in Novellara innanzi al Sindaco del Comune stesso, o chi per esso, avrà luogo (secondo le norme della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato) pubblica asta a candela vergine, per la vendita a corpo del seguente immobile diviso in due distinti lotti di proprietà dell'Amministrazione dell'intestato Comune.

1. Lotto. — Podere denominato « Bagattina » con ottimo fabbricato colonico di recente costruzione, situato in Villa Boschi del Comune di Novellara riportato in catasto dello stesso Comune ai fogli n. 29 e 35 mappali n. 2055, 2056, 2058, 2082, 3692, 2100 e 2101 esteso ettari 34.9963 pari a biolche reggiane 119 e tavole 54 con imponibile di L.1269,89.

A questo lotto è annesso l'usufrutto temporaneo, in ragione di fronte, dell'appezzamento d'argine consorziale del Cavo Bondeno, distinto col mappale 2102 foglio 28 della superficie di ettari 0.4036 con imponibile di L. 7.06, di cui è proprietario il Consorzio Idraulico di Novellara.

Il prezzo base dell'asta di detto Lotto è fissato in L. 242.000 (duecentoquarantaduemila).

2. Lotto. — Appezzamento Campagnivo del detto podere Bagattina, incuneantesi fra le ragioni Subazzoli, riportato in catasto al mappale 2080 del foglio n. 35 della estensione ett. 1.2099 pari a biolche reggiane 4 e tavole 10 con rendita imponibile di L. 55,29.

Il prezzo base d'asta di questo secondo lotto, è di L. 6000 (seimila).

I due Lotti sono affittati alla Federazione Agricola Reggiana fra contadini con contratto scadente l'11 novembre 1925; tanto l'uno quanto l'altro vengono venduti a corpo e non a misura, nudi di scorto vivo e morte, liberi da ipoteche e da ogni altro onere e con tutte le altre clausole di natura dell'atto di compravendita.

L'offerta in aumento pel 1. lotto, non potrà essere inferiore a Lire 1000 (mille) e pel secondo lotto di L. 100 (cento).

L'aggiudicazione sarà, per ciascun lotto, definitiva ad unico incanto ed il pagamento del prezzo sarà regolato come segue:

Per il primo lotto L. 50.000 (cinquantamila) saranno versate all'atto della stipulazione del Rogito, fissato entro l'11 novembre 1923, sotto la quale epoca vi sarà anche il passaggio di possesso.

L. 75.000 (settantacinquemila) saranno versate l'11 novembre 1924.

La rimanente somma dovrà essere versata a saldo l'11 novembre 1925, alla quale epoca vi sarà anche l'immissione in possesso di fatto, scadendo il contratto d'affitto con la Federazione Agricola Reggiana.

Per il secondo lotto: L. 2000 (duemila) all'atto della stipulazione del rogito fissato per l'11 novembre 1923 sotto la quale data vi sarà il passaggio di possesso.

L. 2000 saranno versate l'11 novembre 1924 e la rimanente somma a saldo l'11 novembre 1925 epoca in cui scade il contratto d'affitto con la Federazione Agricola Reggiana.

Gli aggiudicatari s'intende che dovranno pagare dalla data di possesso, a quella in cui effettuano i pagamenti, gli interessi annui in ragione del 5 per cento sulle somme di cui rimarranno debitori verso il Comune.

Gli aggiudicatari ove lo credano, ed a deroga delle modalità sopra indicate, potranno effettuare il pagamento del prezzo anche in una sola volta all'atto della stipulazione del rogito.

Chi concorre all'asta del primo lotto dovrà versare nelle mani di chi la presiede un deposito di lire 48.000 (quarantottomila) a titolo di garanzia dell'esecuzione del contratto ed un deposito di L. 35.000 (trentacinquemila) in conto spese d'asta, rogito e quant'altro inerente e conseguente salvo liquidazione; e chi concorre all'asta del secondo lotto, dovrà versare rispettivamente L. 2000 e 1000 (lire duemila e mille).

Le spese sono completamente a carico dell'acquirente comprese quelle di iscrizione dell'ipoteca legale (nel caso si effettui ratealmente il pagamento del prezzo) e quelle conseguenti di quietanza e cancellazione dell'ipoteca stessa a pagamento ultimato.

Detti depositi rimarranno infruttiferi per gli aggiudicatari fino alla stipulazione dei rogiti di trapasso di proprietà.

Per la visione del capitolato ed atti relativi, gli interessati potranno rivolgersi alla Segreteria del Comune nelle ore di ufficio.

Novellara, li 21 giugno 1923.

Il Sindaco:
Fabbrici ing. Gino.

15752 — A pagamento.

Provincia di Reggio Emilia

COMUNE DI NOVELLARA

AVVISO DI PUBBLICA ASTA PER VENDITA DI STABILE

Si Rende Noto

che alle ore 9 del giorno 19 luglio 1923 nella sala del Consiglio Comunale, in Novellara, innanzi al Sindaco del Comune stesso, o chi per esso, avrà luogo (secondo le norme della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato) pubblica asta a candela vergine per la vendita di uno stabile ad uso abitazione di proprietà comunale posto in Piazza della Rocca, distinto al civico n. 3 della Rocca stessa e col civico n. 1 di Via Edmondo De Amicis, libero al 29 settembre 1923.

E' riportato in catasto del Comune di Novellara al n. 1609 del foglio 37 per una estensione di mq. 355 e per l'imponibile di L. 300.

Consta del piano terreno, primo piano e sottotetto con tre appartamenti ed avendo due ingressi indipendenti si considera distinto in due case e l'asta si effettua in due lotti e così:

1. Lotto: Comprende: 2 cucine, 6 camere, cantinetta e ripostigli. Agli ambienti si accede da un corridoio che li rende indipendenti.

Ha l'ingresso in piazza della Rocca al civico n. 3.

Il prezzo base d'asta è di L. 25.000 (venticinquemila).

2. Lotto: Comprende: 4 camere, 2 locali a luce indiretta, una stanza cieca, una cantina, ripostigli ed un negozio verso la piazza. Ha l'ingresso in Via De Amicis, al civico n. 1.

Il prezzo base d'asta è di L. 32.000 (trentaduemila).

Lo stabile come sopra suddiviso viene venduto con garanzia che è libero da ipoteche e da ogni altro onere reale e con tutte le altre clausole di natura dell'atto di compravendita.

Le offerte in aumento per il primo lotto non dovranno essere inferiori a L. 700 (settecento) e quelle per il secondo lotto non dovranno essere inferiori a L. 900 (novecento).

L'aggiudicazione sarà per ciascun lotto definitiva ad unico incanto ed il pagamento del prezzo dovrà essere eseguito all'atto della stipulazione del rogito di trapasso da farsi entro il 29 settembre 1923, con passaggio di possesso a questa data.

Chi concorre all'asta del primo lotto dovrà versare nelle mani di chi la presiede un deposito di L. 5000 (cinquemila) a titolo di garanzia della esecuzione del contratto ed un deposito di Lire 3500 (tremilacinquecento) in conto spese d'asta, rogito e quanto altro inerente e conseguente salvo liquidazione; e chi concorre

all'asta del secondo lotto dovrà versare rispettivamente L. 6500 (seimilacinquecento) e L. 4800 (quattromilaottocento). Le spese sono completamente a carico dell'acquirente.

I depositi versati a garanzia del contratto e per le spese di asta, rogito, ecc., rimangono infruttiferi per gli aggiudicatari fino alla stipulazione del rogito.

Per la visione del capitolato ed atti relativi, gli interessati potranno rivolgersi alla Segreteria Comunale nelle ore di ufficio.

Novellara, li 21 giugno 1923.

Il Sindaco:
Fabbrici Ing. Gino.

15750 — A pagamento.

COMUNE DI VIZZINI

AVVISO DI PRIMO INCANTO

per l'appalto dei lavori per la sistemazione e adattamento di questo ex Convento Gesuitico e adiacente Chiesa ad uso di Scuole Elementari

Si rende di pubblica ragione che nel giorno 12 luglio p. v. alle ore 11 in questo palazzo comunale (aula consiliare) innanzi il Signor Sindaco, o chi per esso, avranno luogo pubblici incanti per l'appalto dei lavori di adattamento e sistemazione di questo ex Convento Gesuitico e adiacente Chiesa ad uso di scuole elementari per la spesa prevista di L. 376500 come base di asta, giusta progetto degli ing. cav. Giuseppe Giandinoto e Scuderi Salvatore del 15 agosto 1920 approvato dal Genio Civile il 20 agosto di quell'anno e 9 luglio 1921.

L'incanto avrà luogo col sistema della estinzione della candela vergine, ogni voce non potrà essere inferiore all'uno per cento sulla base o sulla voce precedente e non si farà luogo all'aggiudicazione se non vi saranno almeno due concorrenti.

Chiunque intende concorrere agli incanti dovrà produrre il proprio certificato generale del casellario penale ed il certificato di idoneità rilasciato da un ingegnere di un Comune qualsiasi, vistato dal Sindaco, legalizzato dalla Prefettura se non è rilasciato in questo Comune. Entrambi tali certificati non potranno essere di data anteriore ad un mese da quella del presente avviso.

I concorrenti dovranno, inoltre, depositare L. 12.000 per cauzione provvisoria e L. 7000 per anticipo di spese d'incanto e di contratto salvo liquidazione.

Tutti i lavori, forniture ed opere da appaltarsi dovranno essere ultimati entro il termine di mesi sedici dal verbale di consegna, sotto la penale di L. 20 per ogni giorno di ritardo, oltre il rimborso alla amministrazione appaltante delle maggiori spese di assistenza.

Divenuta definitiva l'aggiudicazione ed entro il termine di giorni otto dall'invito che ne farà il Sindaco, il deliberatario dovrà consentire analogo contratto ed elevare la cauzione provvisoria ad un ventesimo del prezzo di aggiudicazione, la quale sarà versata, a spese dello stesso, nella CC. DD. e PP.

Tutte le spese di asta, contratto e copie eventuali saranno a carico dell'aggiudicatario.

L'aggiudicazione sarà provvisoria e soggetta alle offerte di miglioramento del ventesimo.

Il termine utile per la presentazione di queste offerte scadrà il 2 agosto corrente anno alle ore 12 precise.

Il capitolato, il progetto e le altre carte regolanti il presente incanto sono visibili nella Segreteria Comunale in tutti i giorni ed ore di ufficio.

Vizzini, 18 giugno 1923.

Il Sindaco:
A. Gandolfo.

Il Segretario Comunale
V. Agosta.

15811 — A pagamento.

COMUNE DI VIZZINI

AVVISO DI PRIMO INCANTO
PER L'APPALTO DELLA COSTRUZIONE DI UN PUBBLICO MERCATO COPERTO

Si rende di pubblica ragione che nel giorno 12 luglio p. v. alle ore 10 in questo Palazzo Comunale, aula consiliare, innanzi il sig. Sindaco, o chi per esso, avranno luogo pubblici incanti per l'appalto della costruzione di un pubblico mercato coperto per la spesa prevista di L. 138.553,98, oltre le spese impreviste ed altro, come base di asta, giusta progetto di questo Perito comunale, approvato dal Genio Civile il 28 dicembre 1920.

L'incanto avrà luogo col sistema della estinzione della candela vergine, ogni voce non potrà essere inferiore all'uno per cento sulla base o sulla voce precedente e non si farà luogo alla aggiudicazione se non vi saranno almeno due concorrenti.

Chiunque intende concorrere agli incanti dovrà produrre il proprio certificato generale del casellario penale ed il certificato di idoneità, per lo meno, rilasciato da persona preposta ad un ufficio tecnico comunale che dovrà essere vistato dal Sindaco se rilasciato da un funzionario di altro Comune. Entrambi tali certificati non potranno essere di data anteriore ad un mese da quella del presente avviso.

I concorrenti dovranno inoltre depositare nei modi di legge L. 4000 in danaro effettivo per cauzione provvisoria e L. 3000 per anticipo di spese di incanti e contratto salvo liquidazione.

Tutte le opere, forniture e lavori da appaltarsi dovranno essere ultimati entro sei mesi dal verbale di consegna, sotto la penale di L. 15 al giorno oltre le maggiori spese di assistenza in caso di ritardo.

Divenuta definitiva l'aggiudicazione ed entro il termine di giorni otto dallo invito che farà il Sindaco, il deliberatario dovrà consentire l'analogo contratto ed elevare la cauzione provvisoria ad un ventesimo del prezzo di aggiudicazione, la quale sarà versata, a spese dello stesso, nella CC. DD. e PP.

Tutte le spese di asta, contratto e copie eventuali saranno a carico dello aggiudicatario.

L'aggiudicazione sarà provvisoria e soggetta alle offerte di miglioramento del ventesimo.

Il termine utile per la presentazione di questa offerta scadrà il 2 agosto corrente anno alle ore 12 precise.

Il capitolato il progetto e le altre carte regolanti il presente incanto sono visibili nella Segreteria Comunale in tutti i giorni ed ore di ufficio.

Vizzini, 18 giugno 1923.

Il Sindaco:
A. Gandolfo.

Il Segretario Comunale
V. Agosta.

15812 — A pagamento.

Municipio di Corato

Avviso d'asta per primo esperimento
per lo appalto del servizio di nettezza urbana e servizi assimilati dell'abitato di Corato

SI RENDE NOTO

che, alle ore 10, del giorno 25 del prossimo mese di luglio corrente anno, in una sala della casa comunale, innanzi al sindaco o chi per esso, e con l'assistenza del segretario comunale, si procederà allo incanto col metodo della candela vergine per lo appalto del servizio di nettezza urbana sotto l'osservanza delle condizioni contenute nel relativo capitolato d'oneri, approvato con deliberazione consigliare del 21 maggio 1923, vistata dal signor prefetto, sentito il Consiglio di prefettura, in data 13 giugno vigente sotto il n. 14583 e nel regolamento sulla contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074,

L'asta verrà aperta sul premio annuo di base di L. 220.000.

L'appalto avrà la durata, con decorrenza dal giorno della consegna in seguito alla esecutorietà del contratto, fino a tutto il 31 dicembre 1927.

Per essere ammesso all'asta è necessario esibire al presidente.

1° atto di nascita da cui risulti la maggiore età;

2° certificato di moralità di data non anteriore ad un mese da quella fissata per la gara, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

3° bolletta del tesoriere comunale comprovante l'eseguito deposito di un settimo del premio annuo di base a titolo di cauzione provvisoria e per spese d'asta e di contratto.

L'aggiudicatario dovrà prestare cauzione di L. 40.000 in contanti od in titoli al portatore di rendita pubblica italiana.

Il tempo utile per presentare offerte di miglioramento non inferiori al ventesimo di provvisoria aggiudicazione, scadrà alle ore 13 del giorno 14 agosto corrente anno.

Il capitolato e gli atti relativi al presente appalto sono depositati in questa segreteria comunale, e chiunque potrà prenderne visione nelle ore di ufficio.

Corato, 26 giugno 1923.

Il segretario
E. Bruni.

Visto: Il sindaco
avv. Ripoli.

15822 — A pagamento.

Congregazione di carità
di Gragnano Trebbiense

AVVISO D'ASTA
per la vendita di stabili

SI RENDE NOTO

che nel giorno 17 luglio corrente anno, alle ore 9, davanti al sottoscritto, o suo delegato, si procederà mediante asta pubblica col sistema della candela vergine alla vendita dei beni rustici indicati nell'elenco qui in calce riportato, di compendio della eredità Gobbi.

Gli incanti seguiranno nel Municipio di Gragnano — sala consigliare — sulla base dei prezzi segnati nel detto elenco e separatamente per ogni lotto con le norme del regolamento sulla contabilità dello Stato ed alle condizioni specificate nel capitolato di oneri, ostensibili presso questa segreteria.

Gli aspiranti per essere ammessi alla gara dovranno fare previamente nelle mani del presidente i depositi di garanzia fissati per il lotto o per i lotti ai quali aspirano.

Le offerte in aumento del prezzo di base d'asta non potranno essere inferiori a L. 100.

In caso di deliberamento che sarà provvisorio potranno presentarsi a questo ufficio di segreteria offerte di aumento nella misura non inferiore al ventesimo sul prezzo di aggiudicazione fino alle ore 17 del giorno 1° agosto corrente anno.

La vendita degli stabili di cui ai lotti 2°, 3, 4°, 5° e 6° sono vincolati al contratto di affitto in corso.

Le spese della perizia dell'asta, del contratto e quelle inerenti sono ad esclusivo carico dei singoli acquirenti.

Gragnano Trebbiense, 18 giugno 1923.

Il presidente
Magnoni Ermenegildo.

INDICAZIONE DEGLI STABILI

Lotto 2.

Podere « Caselle » (Gragnano), ettari 3,59,70.
Messa a prezzo L. 50.200.
Depositi: L. 5020 per garanzia - L. 5020 per spese — Totale L. 10.040.

Lotto 3.

Campo « Dos » (Gragnano), ettari 6 68 70.
Messa a prezzo L. 70.200.
Depositi: L. 7020 per garanzia - L. 7020 per spese — Totale L. 14.040.

Lotto 4.

Campo dei Gelsi e Campo della Loggia (Gragnano), ett. 2,77,87.
Messa a prezzo L. 30 850.
Depositi: L. 3085 per garanzia - L. 3085 per spese — Totale L. 6170.

Lotto 5.

Vigneto dei Crevosi (Gragnano), ettari 2 48 50.
Messa a prezzo L. 25.600.
Depositi: L. 2560 per garanzia - L. 2560 per spese — Totale L. 5120.

Lotto 6.

Podere « Costa » (Gragnano), ettari 0,6710.
Messa a prezzo L. 11.000.
Depositi: L. 1100 per garanzia - L. 1100 per spese — Totale L. 2200.

Lotto 7.

Podere « Masone » (Ziano), ett. 1.
Messa a prezzo L. 3900.
Depositi: L. 390 per garanzia; L. 390 per spese.

15825 — A pagamento.

Comune di Valbrona
COMO

AVVISO D'ASTA
per costruzione di acquedotto

La Giunta municipale di questo Comune intende appaltare lavori di costruzione dell'acquedotto comunale secondo il progetto dell'ing. A. Giussani di Como.

L'asta seguirà col mezzo della candela vergine a favore del migliore offerente sul prezzo in perizia per la somma di L. 85.209,94.

Gli aspiranti sono invitati a presentarsi nell'ufficio municipale di questo Comune nel giorno 28 luglio p. v., alle ore 11, per fare le loro offerte nelle mani del sindaco, o chi per esso, con avvertenza che all'estinzione naturale dell'ultima candela vergine, verrà deliberato l'appalto a favore dell'ultimo offerente, a norma del regolamento sulla contabilità generale dello Stato e sotto l'osservanza dei relativi capitoli, dei quali chiunque potrà avere visione nella segreteria di questo Comune durante le ore di ufficio.

Si prevengono gli aspiranti che non saranno ammessi a far partito se non le persone idonee e di riconosciuta responsabilità le quali dovranno garantire le loro offerte con deposito per cauzione provvisoria di L. 4000 in denaro od in effetti pubblici dello stato aventi un corrispondente valore di borsa, e L. 1000 esclusivamente in denaro per le spese d'asta e relative, le quali sono tutte a carico del deliberatario.

Il termine utile per presentare offerta di miglioria sul prezzo di delibera del suddetto appalto, la quale non potrà essere minore del ventesimo di detto prezzo, è fissato a giorni 20 da computarsi dal giorno del deliberamento, e scadrà quindi a mezzodì del 18 agosto 1923.

Valbrona, 20 giugno 1923.

Il sindaco
P. Frigerio.

Il segretario
G. Boccardi.

15821 — A pagamento

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI TREVISO

AVVISO

La ditta Masi Enrico ha, in data 20 ottobre 1922, presentato domanda per derivazione di litri 1,7 d'acqua al 1" dalle sorgenti di Valle Fusarin in comune di Asolo Paradiso, con restituzione nella Vallesella, ad uso industriale.

Treviso, 22 giugno 1923.

L'ingegnere capo
L. Castelletti.

15781 — A pagamento.

MUNICIPIO DEL COMUNE DI S. GIUSEPPE JATO

AVVISO D'APPALTO AD UNICO INCANTO

Il giorno sedici luglio 1923, alle ore dieci nella casa comunale di S. Giuseppe Jato, dinanzi al signor Sindaco o chi per esso quale presidente dell'asta, si procederà all'appalto ad unico incanto della fornitura del materiale metallico occorrente per i lavori di quella condottura potabile, con derivazione dalle sorgenti in contrada Chiusa, giusta il progetto compilato dal sig. ing. A. Gambino ed aggiornato nei prezzi dal sig. ing. Savagnone e giusta le modifiche apportate nel capitolato speciale.

Il capitolato di appalto per la fornitura suddetta è depositato nella segreteria del Comune ed ostensibile a tutti nelle ore di ufficio.

La fornitura di che trattasi comprende tubi di acciaio campanato con giunzioni a cordo e bicchiere dei diametri e delle lunghezze come segue:

tubi del diametro interno da millimetri	40 ml.	1250
» » » » »	50 »	950
» » » » »	60 »	270
» » » » »	70 »	560
» » » » »	90 »	50
» » » » »	125 »	5450
» » » » »	150 »	630

pezzi speciali kg. 3700.

L'asta avrà luogo a norma dell'articolo 87, lettera a) del regolamento di contabilità 4 maggio 1885, n. 3074 e cioè mediante schede segrete stesse su carta da bollo da L. 2,40 da presentare al presidente dell'asta e l'aggiudicazione avrà luogo qualora anche vi fosse un solo offerente.

Le offerte segrete in carta da bollo come sopra dovranno contenere:

a) nome, cognome e domicilio attuale dell'offerente;

b) il prezzo scritto in tutte lettere per ogni metro lineare d tubo e per le rispettive categorie rispetto ai diametri interni;

c) la specificazione dei diametri interni, lo spessore delle pa reti, il prezzo per ml., la grandezza dello spazio anulare e l lunghezza della campanatura e ciò per ciascuna categoria di tub a seconda il loro diametro;

d) l'ammontare complessivo scritto in tutte lettere della in tera fornitura compresi i pezzi speciali di cui sarà pure specificat in tutte lettere il prezzo unitario per kg.;

e) una dichiarazione da scrivere in foglio separato da L. che i prezzi sono e rimarranno invariabili e non suscettibili d aumento per qualsiasi ragione anche da forza maggiore;

f) una dichiarazione da scrivere in quest'ultimo foglio e co la quale si affermi di essersi resi edotti delle condizioni dei pia caricatori della stazione centrale di Palermo dove si dovranno co segnare i tubi scaricati dal vagone.

Per essere ammessi all'asta ogni concorrente dovrà:

1) depositare presso il presidente dell'asta la somma d lire diecimila in biglietti di banca aventi corso legale nel Regn o rendita per il valore di borsa della giornata oltre a lire dieci mila per spese di contratto e sua registrazione;

2) esibire il certificato penale rilasciato in data non ante riore ad un mese di quella del presente avviso;

3) esibire il certificato di moralità rilasciato dall'autorità de luogo di domicilio del concorrente.

L'aggiudicazione della fornitura sarà fatta al minore offerent seduta stante ed anche nel caso di una sola offerta e di un sol concorrente.

A tutti coloro che avessero preso parte all'asta senza esser rimasti aggiudicatarii saranno restituite seduta stante le somm depositate a titolo di cauzione provvisoria e per anticipo di spese

La somme depositate dall'aggiudicatario allo stesso fine, ri marranno depositate nella tesoreria del comune. La cauzione defi nitiva è stabilita nella somma corrispondente ad un ventesim dell'ammontare totale di appalto che sarà versata il giorno del contratto. Il deliberatario dovrà stipulare il contratto nel termine di giorni tre dall'avvenuta aggiudicazione.

L'impresa aggiudicatrice resta vincolata all'osservanza del capitolato speciale depositato nella Segreteria del comune.

S. Giuseppe Jato, 25 giugno 1923.

Il Sindaco:
S. TERMINA.

Il Segretario Comunale:
C. MANNO.

15817. — A pagamento.

AMMINISTRAZIONE DEL R. OSPIZIO DEI SS. PIETRO E GENNARO EXTRA MOENIA

Avviso d'asta per vendita di case in Napoli

Si notifica che nel giorno 17 luglio 1923, alle ore 13 con la continuazione, nell'Uffizio di Amministrazione del R. Ospizio dei SS. Pietro e Gennaro extra Moenia, sito in via S. Gennaro dei Poveri n. 25, alla presenza del presidente del Pio Luogo o di quel governatore che verrà da lui delegato, avrà luogo, con la procedura stabilita dal Regolamento per la contabilità generale dello Stato, il primo esperimento d'incanti per la vendita in due lotti, delle seguenti proprietà urbane:

Lotto I.

Quartino di 3 stanze e cucina alla Salita Paradiso alla Pignasecca n. 44, 3° piano, valutato con recente perizia L. 25.653.

Lotto II.

Tre bassi interni al Pallonetto S. Liborio n. 16, valutato, come sopra L. 16.782.

L'asta avrà luogo col metodo della estinzione della candela vergine, nei modi e forme stabilite dall'art. 89 del regolamento suddetto.

Le offerte dovranno essere fatte in aumento del prezzo di valutazione di ciascun immobile di sopra indicato.

Le offerte stesse dovranno essere fatte alla ragione decimale non inferiore a lire cento (L. 100).

L'aggiudicazione è sottoposta al rincaro del ventesimo nei quindici giorni successivi a quelli della gara.

Per essere ammessi a licitare, i concorrenti dovranno versare nelle mani del Tesoriere del Pio Luogo un decimo del prezzo assegnato a ciascuno immobile a titolo di cauzione provvisoria, e due decimi del prezzo stesso per anticipo di spese, salvo conguaglio, e cioè le somme come appresso indicate:

1° lotto: cauzione provvisoria L. 2565,30, anticipo per le spese d'asta L. 5130,60:

2° lotto: cauzione provvisoria L. 1678,20, anticipo per le spese d'asta L. 3356,40.

Nei dieci giorni successivi all'aggiudicazione definitiva i deliberatari dovranno versare la residuale del prezzo col quale gl'immobili gli furono aggiudicati, e mancando a tale obbligo, decadranno da ogni diritto, e l'Amministrazione procederà all'incameramento delle somme, come sopra versate senza intervento del magistrato.

L'aggiudicazione, nei riguardi dell'Amministrazione, è sottoposta all'approvazione prefettizia degli atti d'incanto, mentre gli aggiudicatari sono vincolati dall'atto dell'aggiudicazione.

Può prendersi conoscenza del capitolato e della perizia nella Segreteria del Pio Luogo tutti i giorni meno i festivi dalle ore 10 alle 17.

Napoli, 25 giugno 1923.

Il Segretario Capo:
G. GIORDANO.

5827. — A pagamento.

MUNICIPIO DI SAN GIUSEPPE JATO

Avviso d'appalto ad unico incanto

Il giorno 17 luglio 1923, alle ore 10, nella Casa Comunale,

avanti il Sindaco o di chi ne fa le veci avrà luogo l'asta ad unico incanto per la misura pubblica del vino con le norme di cui al Regolamento 2 novembre 1872 approvato dal Consiglio Comunale il 14 stesso mese e dall'autorità tutoria il 21 dicembre 1872 e della modifica di tariffa deliberata dal Consiglio Comunale il 19 agosto 1921 approvata dalla G. P. A. il 9 dicembre 1921 e del capitolato approvato.

Tutti gli atti sono visibili nella Segreteria Comunale nelle ore d'ufficio.

L'asta avrà luogo con le forme di cui all'art. 87, lettera a) del Regolamento di contabilità 4 maggio 1885, n. 3074, mediante offerta segreta scritta su carta da bollo da L. 2,40 e sarà aggiudicata al migliore offerente anche che vi sia un solo concorrente

Il prezzo di base d'asta è di lire diecimila annue.

L'aggiudicatario dovrà anticipare al Comune entro tre giorni dall'aggiudicazione, mediante versamento nella Tesoreria Comunale un'annualità del canone che sarà per risultare dall'aggiudicazione e tale somma dovrà essere compensata dall'aggiudicatario durante i cinque anni della gestione mediante ritenuta mensile in ragione di 1/60 al mese.

Per essere ammesso all'incanto l'aggiudicatario dovrà depositare nella Tesoreria Comunale la somma di lire mille a conto di spese d'asta da conteggiarsi a liquidazione definitiva e lire millecinquecento quale cauzione provvisoria.

La cauzione definitiva è uguale a tre rate mensili del canone di appalto.

Le spese tutte d'incanto e contrattuali ed ogni altra accessoria e dipendente sono a carico del deliberatario.

San Giuseppe Jato, 24 giugno 1923.

Il Sindaco:
S. TERMINA.

Il Segretario Comunale:
G. MANNO.

15818. — A pagamento.

R. Prefettura di Padova

AVVISO D'APPALTO
ad unico incanto

Alle ore 10 del giorno 17 luglio 1923 si addiverrà in questa Prefettura davanti al signor prefetto, o chi per esso, all'appalto dei lavori di costruzione di due case per i macchinisti addetti all'impianto idrovoro nel comune di Vighizzolo d'Este, in bonifica di Cavarzere sulla base di L. 126.000.

L'asta avrà luogo a tenore dell'art. 87 lettera *a* del regolamento generale di contabilità 4 maggio 1885 n. 3074. e cioè: mediante offerte segrete stese su carta da bollo da L. 2.40. da presentarsi all'asta, o da farsi pervenire in piego suggellato per mezzo della posta.

Oltre che in cifre, il ribasso dovrà essere indicato in tutte lettere e ciò sotto pena di nullità.

L'aggiudicazione sarà definitiva al primo incanto. e si farà luogo al primo deliberamento quand'anche non vi sia che un concorrente.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del vigente capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici approvato con ministeriale decreto 28 maggio 1895 e con le modificazioni apportate dai decreti ministeriali 8 novembre 1901 e 9 giugno 1916 e del capitolato speciale in data 3 aprile 1923, visibile col progetto dei lavori, in questa Prefettura (sezione contratti) nelle ore d'ufficio.

Dovrà inoltre ciascun concorrente produrre a questa prefettura, insieme alla ricevuta d l'eseguito deposito interinale in una cassa della tesoreria provinciale entro il giorno 14 luglio 1923

a) i certificati di moralità e penalità rilasciati il primo dell'autorità del luogo ci domicilio ed il secondo dal tribunale civile e penale del luogo di nascita;

b) il certificato di idoneità tecnica rilasciato da una prefettura o sottoprefettura ai sensi dell'art 77 del regolamento di contabilità generale:

c) una dichiarazione di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali, e di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influenza sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali che possono influire sull'esecuzione dell'opera e di avere giudicati i prezzi medesimi nel loro complesso rimunerativi e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

Le Società cooperative regolarmente inscritte nel registro prefettizio, che intendessero concorrere alla gara, debbono dimostrare di essere in grado per la loro costituzione, pei mezzi tecnici ed economici di cui dispongono e per le persone a cui sono conferite l'Amministrazione e la Direzione, di convenientemente assumere l'appalto e condurlo a compimento. Inoltre devono:

1. Presentare regolari certificati da cui risultino quali lavori la Cooperativa abbia eseguito.

2. Designare la persona cui intendessero affidare la direzione dei lavori, presentandone i documenti richiesti sopra alle lettere *a*) e *b*).

La cauzione provvisoria è fissata in L. 4000 e quella definitiva sarà corrispondente al ventesimo della somma netta di appalto.

Per le cooperative, la somma da depositare come cauzione è fissata nella misura dell'1 % sull'importo di L. 10 000 e in ragione dell'1.50 % sulla somma eccedente l'importo stesso. La cauzione definitiva sarà costituita mediante ritenuta del 5 % sull'importo di ogni rata da pagarsi in acconto alla Cooperativa.

La Prefettura, dopo aver esaminati i precitati documenti determinerà con giudizio inappellabile quali fra gli aspiranti debbano ritenersi idonei per concorrere all'asta.

Il deliberatario dovrà prestarsi alla stipulazione del relativo contratto nel minor tempo possibile e non oltre 8 giorni dall'avvenuta aggiudicazione.

Le spese tutte inerenti all'appalto saranno a carico del deliberatario.

A tutti coloro che avranno presentate offerte senza essere risultati aggiudicatari verrà immediatamente rilasciata una dichiarazione di svincolo della cauzione provvisoria a tergo della polizza di deposito.

A coloro invece che avessero effettuato il deposito senza rendersi poi offerenti, verrà solo rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per ottenere a loro cura e spese lo svincolo del deposito stesso.

Padova, 27 giugno 1923.

Il delegato ai contratti
dott. Genzetti.

15855 — A pagamento.

Comune di Valguarnera

Avviso d'asta per 2° incanto

Essendo rimasto il primo incanto per l'appalto della riscossione dei dazi di consumo e della tassa di macellazione per il quadriennio 1923-926, sulla base di L. 56.000 all'anno giusto l'avviso d'asta del 31 maggio 1923,

SI RENDE NOTO

che nel giorno 16 luglio 1923, alle ore 11, in questo Palazzo municipale si terrà avanti al sindaco o a chi per esso un secondo esperimento alle condizioni tutte e con la procedura stabilita nell'avviso sopra cennato, con l'avvertenza che si farà luogo all'aggiudicazione anche quando vi sarà un solo offerente.

I fatali per l'aumento del ventesimo scadranno alle ore 12 del giorno 6 agosto 1923.

Valguarnera, 25 giugno 1923.

Il sindaco ff.
L. Manusè.

Il segretario comunale
F. Gebbia.

15859 — A pagamento.

MUNICIPIO DEL COMUNE DI S. GIUSEPPE JATO

AVVISO DI APPALTO AD UNICO INCANTO

Il giorno 18 luglio alle ore dieci nella casa comunale di S. Giuseppe Jato, dinanzi al sig. Sindaco od a chi per esso quale presidente dell'asta, si procederà all'appalto ad unico incanto, delle opere relative alla conduttura potabile con derivazione dalle sorgenti in contrada Chiusa, giusta il progetto compilato dall'ing. A. Gambino ed aggiornato nei prezzi dall'ing. F. Savagnone e giusta le modifiche apportate nel capitolato speciale.

Il progetto con le modifiche di cui sopra è depositato nella segreteria del comune ed ivi è estensibile a tutti nelle ore di ufficio.

L'importo presuntivo dei lavori è di L. 773.928,52 compresa in tale somma la indennità per il trasporto da Palermo sino ai luoghi d'impiego e la posa in opera della tubolatura e pezzi speciali. L'asta avrà luogo a norma dell'articolo 87 lettera A del regolamento di contabilità 4 maggio 1885, n. 3074 e cioè mediante schede segrete stese su carta da bollo da L. 2,40 da presentare al Presidente dell'asta e l'aggiudicazione avrà luogo anche qualora vi fosse un solo offerente.

Le offerte segrete in carta da bollo da L. 2,40 dovranno contenere:

a) nome, cognome e domicilio attuale dell'offerente;

b) la percentuale di ribasso, scritta in tutte lettere.

La scheda segreta dell'Amministrazione conterrà la percentuale minima di ribasso. Le schede contenenti una offerta di prezzi con percentuale inferiore a quella dell'Amministrazione non saranno prese in considerazione.

L'aggiudicazione sarà definitiva e si farà luogo al deliberamento anche che vi sia un solo concorrente e nel caso di più concorrenti, al migliore offerente.

Per essere ammesso all'asta dovrà ciascun concorrente presentare i seguenti documenti:

1) Il certificato penale del casellario del Tribunale competente di data non anteriore di un mese a quella del presente avviso;

2) Un certificato di idoneità rilasciato dal Prefetto del luogo ove il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto per conto altui lavori della natura di quelli da appaltare. Per ottenere il certificato di idoneità, il concorrente dovrà esibire al Prefetto un certificato di data non anteriore di sei mesi a quella dell'asta, portante la esatta indicazione del nome, cognome e domicilio del concorrente, l'esatta enunciazione dei lavori eseguiti, del loro ammontare scritto in tutte lettere, l'indicazione del luogo e del tempo in cui i lavori vennero eseguiti e se dettero o no luogo a litigi con la stazione appaltante.

Il detto certificato dovrà essere vistato dall'ing. Capo del Genio Civile nella cui giurisdizione si eseguirono le opere e deve essere prodotto pure al Presidente dell'asta unitamente al certificato di idoneità.

3) Il certifiacoto di moralità di data non anteriore di un mese a quella del presente avviso;

4) Una dichiarazione in carta da bollo da L. 2,40 con cui il concorrente attesti di essersi recato nei luoghi dove debbono eseguirsi i lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, delle cave, delle modalità e percorsi per il trasporto dei materiali nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'esecuzione delle opere e del trasporto da Palermo del materiale metallico sino ai luoghi di impiego e di avere giudicato i prezzi di appalto nel loro complesso remuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare nella scheda, sui prezzi di appalto.

Inoltre il concorrente dovrà depositare presso il Presidente dell'asta la somma di lire quindicimila a titolo di cauzione provvisoria e la somma di lire ventimila per spese di asta e contratto che debbono rimanere a carico dell'aggiudicatario.

Il presidente dell'asta determinerà con giudizio inappellabile quali tra i concorrenti possano ritenersi idonei ed essere pertanto ammessi all'asta, riserbandosi la piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza che l'escluso possa reclamare indennità qualunque di sorta, nè pretendere che gli sieno rese note le ragioni del provvedimento. A tutti coloro che avranno preso parte all'asta presentando offerte e che non siano rimasti aggiudicatari, subito dopo l'aggiudicazione saranno restituite le somme depositate a titolo di cauzione provvisoria e di spese di asta e contratto.

All'atto della stipula del contratto, stipula che avrà luogo infra i cinque giorni dell'aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà depositare la cauzione definitiva.

I lavori dovranno iniziarsi subito dopo la regolare consegna che avrà luogo immediatamente dopo l'approvazione del contratto da parte dell'autorità tutoria e dovranno essere ultimati nel periodo di mesi 24 dalla data del verbale di assegnazione e consegna.

La cauzione definitiva sarà uguale ad un ventesimo dell'ammontare netto di appalto.

S. Giuseppe Jato, li 25 giugno 1923.

Il Sindaco:
S. TERMINE.

Il segretario Comunale
G. MANNO.

15816 — A pagamento.

COMUNE DI MARSALA

AVVISO D'ASTA

per l'appalto dei lavori per la costruzione di n. 39 edifici scolastici rurali e sistemazione di n. 8 esistenti

Il giorno 31 luglio 1923, alle ore 15, avrà luogo dinanzi al Sindaco o all'Assessore delegato l'asta per l'appalto delle forniture e delle opere per la costruzione di n. 39 edifici scolastici rurali e per la sistemazione di n. 8 esistenti, nel territorio del Comune di Marsala per l'ammontare presunto complessivo di L. 1.198.000.

L'asta sarà tenuta col metodo dell'offerta dei prezzi, ai sensi dell'art. 4 del R. Decreto 8 febbraio 1923, n. 422, contenente emendamenti al D. L. 6 febbraio 1919(n. 107, recante norme per l'esecuzione delle opere pubbliche e al R. D. 12 febbraio 1922, n. 214, che ebbe a modificarlo.

Art. 1.

L'appalto è diviso in tre lotti distinti, comprendenti ciascuno i seguenti gruppi di nuove costruzioni e sistemazioni.

I. LOTTO.

a) Sullo stradale Spagnola-Birgi:

1. Scuola in contrada Spagnuola; da sistemarsi.
2. » » Palma I; da costruirsi.
3. » » Palma II »
4. » » S. Leonardo; da sistemarsi.
5. » » Cutusio (S. Leonardo); da sistemarsi.
6. » » Birgi vecchi; da costruirsi.
7. » » Birgi Nuovi; da costruirsi.

b) Sullo stradale per Trapani:

8. Scuola in contrada Cannata; da costruirsi.
9. » » S. Venera; da costruirsi.
10. » » Dammusello; da costruirsi.
11. » » Tabaccaro; da costruirsi.
12. » » Pecorume; da costruirsi;
13. » » Bosco; da sistemarsi.
14. » » Ciappola bassa; da costruirsi.

c) Sullo stradale S. Filippo e Giacomo:

15 Scuola in contrada S. Filippo e Giacomo I; da costruirsi.
16. » » S. Filippo e Giacomo II; da costruirsi.
17. » » Ciappola alta; da costruirsi.

d) Sullo stradale Giardinello Oliva:

18. Scuola in contrada Oliva; da costruirsi.
19. » » Fontanelle; da costruirsi.

II. LOTTO.

Sullo stradale Marsala-Salemi:

1. Scuola in contrada S. Francesco di Paola; da costruirsi.
2. » » Amabilina; da costruirsi.
3. » » Matarocco; da costruirsi.
4. » » Grazia Puleo; da sistemarsi.
5. » » Misilla; da costruirsi.
6. » » Paolini I; da costruirsi.
7. » » Paolini II; da costruirsi.
8. » » Perino; da costruirsi.
9. » » Ciancio Alto; da costruirsi.
10. » » Ciavolo; da costruirsi.
11. » » Ciavolotto; da costruirsi.

III. LOTTO.

Sullo stradale Marsala-Mazzara:

1. Scuola in contrada Casa Bianca; da costruirsi.
2. » » Ponte; da costruirsi.
3. » » Torrenove-Cuore di Gesù; da costruirsi
4. » » Bambina; da sistemarsi.
5. » » Gazzarella I; da costruirsi.
6. » » Gazzarella II; do costruirsi.
7. » » Strasatti; da costruirsi.
8. » » Fornara; da costruirsi.
9. » » Ventrischi; da costruirsi.
10. » » S. Padre delle Perriere; da costruirsi.
11. » » Samperi; da costruirsi.
12. » » Marcubo; da costruirsi.
13. » » Petrosino I; da sistemarsi.
14. » » Petrosino II; da sistemarsi.
15. » » Petrosino III; da costruirsi.
16. » » Biscione; da costruirsi.
17. » » S. Giuseppe Petrosino; da costruirsi.

L'amministrazione si riserva il diritto di ridurre per ciascun lotto il numero degli edifici qualora non conseguisse il mutuo suppletivo necessario a far fronte all'aumento di prezzi che eventualmente risultassero dall'asta.

Art. 2.

Le offerte di prezzo, scritte in carta bollata da L. 2,40, debbono pervenire in plico chiuso sigillato e sulla busta oltre l'indirizzo devono portare anche l'indicazione « offerte per l'asta relativa all'appalto del 1, 2, 3, lotto per la costruzione degli edifici rurali ».

Le offerte dovranno contenere la dichiarazione a quali prezzi l'impresa è disposta ad assumere l'appalto in base al progetto dell'Amministrazione.

Art. 3.

Il giudizio sulle offerte è dato dalla Commissione tecnica già nominata del Consiglio Comunale.

L'aggiudicazione sarà definitiva e si farà luogo al deliberamento quand'anche non vi sia che un solo offerente.

Art. 4.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei LL. PP. approvato con D. M. 28 maggio 1895, con le successive modifiche e di quello speciale compilato dall'ufficio tecnico comunale.

I capitolati speciali e i disegni, che dovranno far parte del contratto, saranno visibili presso questa Segreteria Comunale nelle consuete ore d'ufficio.

Art. 5.

I lavori dovranno intraprendersi subito dopo la regolare consegna per dare ogni cosa compiuta in giorni duecentoquaranta consecutivi decorrenti dalla data di ogni singolo verbale di consegna.

L'Amministrazione si riserva il diritto di indicare all'appaltatore per ciascun lotto la preferenza da dare nella costruzione di ciascun edificio.

Art. 6.

Per essere ammessi all'incanto dovrà ciascun concorrente far pervenire a questa Segreteria Comunale entro le ore 16 del venti luglio 1923 la domanda in carta da bollo di L. 1,20 nella quale siano chiaramente indicati il suo nome, cognome, paternità e domicilio, nonchè l'indicazione del lotto pel quale intende concorrere.

Alla domanda, oltre alla dichiarazione del prezzo che si intende offrire di cui all'art. 2, debbono essere alligati i seguenti documenti:

a) certificato generale del casellario del Tribunale competente di data non anteriore di quattro mesi a quello dell'asta debitamente legalizzato a norma del R. decreto 19 novembre 1914, numero 1290;

b) un certificato di idoneità rilasciato dal Prefetto o Sottoprefetto del luogo ove il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui lavori pubblici o privati di natura analoga a quelli da appaltarsi, nel quale si assicuri aver egli dato prove di perizia e di soddisfacente pratica nell'eseguimento o nella direzione di lavori congeneri;

c) una dichiarazione su carta semplice con cui il concorrente attesti di essersi recato sul posto ove debbono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, delle cave, non che di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e nella esecuzione delle opere.

Le Cooperative che intendono concorrere alla presente gara, valendosi delle agevolazioni loro concesse dalla legge, debbono produrre: 1) lo statuto sociale con tutte le sue modifiche; 2) il certificato del cancelliere del tribunale attestante l'avvenuta pubblicazione dello statuto medesimo e delle successive modifiche; 3) il certificato della iscrizione della cooperativa nel registro prefettizio.

Devono altresì designare la persona cui intendono affidare la direzione dei lavori, presentando i documenti richiesti alle lettere a), b).

Art. 7.

L'Amministrazione determinerà con giudizio insindacabile quali tra gli aspiranti possano ritenersi idonei, riservandosi la piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque concorrente, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del privvedimento.

I documenti esibili saranno restituiti ai concorrenti non riconosciuti idonei al domicilio da essi indicato, possibilmente due giorni prima di quello fissato per l'incanto.

Art. 8.

I concorrenti ammessi dovranno esibire al pres[illegible]te dell'asta la quietanza del Tesoriere Comunale del depos[illegible] a titolo di cauzione provvisoria di L. 28.500 pel I lotto, di L. 16.500 per il II, di L. 25.500 per il III in numerario, in biglietti di Stato o di Banca o in titoli, come all'art. 5 del capitolato generale, nonchè altra quietanza dello stesso Tesoriere di L. 17.100 pel I lotto, di L. 9900 pel II, di L. 15.300 pel III per spese approssimative di asta e contratto.

Non saranno accettate offerte con deposito in contanti o in altro modo.

Art. 9.

A tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere risultati aggiudicatari verranno restituiti seduta stante i depositi.

Art. 10.

La cauzione definitiva è stabilita in una somma uguale al dieci per cento dell'importo dell'appalto e dovrà essere depositata nella Cassa Depositi e Prestiti dello Stato secondo le prescrizioni degli articoli 614 e 615 del regolamento per la contabilità generale nel termine di giorni 30 dall'aggiudicatzione, dentro quale termine il deliberatario dovrà presentarsi alla stipulazione del contratto.

Le spese tutte inerenti all'appalto sono a carico dell'aggiudicatario.

Marsala, lì 14 giugno 1923.

Il Sindaco:
T. ONETO SPANO'.

Il Segretario Capo:
M. RALLO.

15808 — A pagamento.

(3ª pubblicazione).

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta

Dal sig. dott. Mandelli Silvio fu Cesare residente in Torino in via Garibaldi 18 è stato denunciato lo smarrimento della ricevuta provvisoria mod. 168 *T* rilasciatagli dalla sezione di tesoreria di Torino il 20 novembre 1922 col n. 91, per deposito di L. 162.400, di buoni quinquennali al portatore della 12ª emissione da tramutarsi al nome della signora Piccati Luisa fu Emilio moglie di Carlo Alberto Maffei di Boglio fu Annibale con annotazione di vincolo dotale.

Ai termini dell'art. 39 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, s invita chi l'avesse rinvenuta a consegnarla subito alla Delegazione del tesoro di Milano con diffida che, decorsi [illegible] dalla prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno i nuovi titoli consegnati al denunciante senza obbligo di restituzione della suddetta ricevuta la quale pertanto rimarrà di nessun valore.

Roma, 5 giugno 1923.

Per il direttore generale
Cirillo.

14979 — A pagamento.

AVVISO

I signori geom. Angelo De Stefanis e Riccio Tranquillo, elettivamente domiciliati in Balmuccia, hanno presentato domanda 26 aprile-13 maggio 1923 per derivazione dal fiume Sesia, in territorio del comune di Scopa, di costanti mod. 20, finchè non saranno attuati gli impianti superiori chiesti con precedenti domande da altre Ditte, e medi mod. 8,06 dopo, con restituzione nello stesso fiume ed in territorio di Balmuccia, allo scopo di produrre forza motrice da trasformarsi in energia elettrica.

Novara, 21 giugno 1923.

L'ingegnere capo
G. Gattico.

15791 — A pagamento.

Direzione di commissariato militare
DEL CORPO D'ARMATA DI NAPOLI

AVVISO D'ASTA

a termini abbreviati di cinque giorni

con deliberamento definitivo nella prima seduta a senso degli articoli 86 (3° comma) 87 (lettera *a*) 90 (5° comma) del regolamento per l'Amministrazione e contabilità generale dello Stato e dell'art. 45 del regolamento per l'Amministrazione e contabilità dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari per l'appalto della provvista di robe occorrenti per le truppe del R. esercito e per i militari dell'arma dei carabinieri Reali.

Si rende noto che nel giorno 29 giugno 1923, presso questa Direzione, sita in Napoli alla Piazzetta Croce alla Paggeria n. 4, p. p., alle ore 10, avanti il signor direttore di Commissariato, o chi per esso, si procederà a un pubblico incanto, unico e definitivo, ad offerte segrete, per lo appalto delle seguenti provviste.

INDICAZIONE DELLE ROBE

1. Panno turchino per carabinieri alto metri 1,40.
   Quantità occorrente m. 50.000.
   Numero dei lotti 5.
   Quantità per lotto n. 10.000.
   Cauzione per ogni lotto L. 25.000.
   Prezzo unitario stabilito a base dell'asta L. 63.
2. Tela greggia per camicie alta metri 0,74.
   Quantità metri 250.000.
   Quantità dei lotti 25.
   Quantità per lotto m. 10.000.
   Cauzione per ogni lotto L. 1800.
   Prezzo unitario stabilito a base dell'asta L. 3,60.
4. Tela greggia per mutande alta metri 0,64.
   Quantità metri 250.000.
   Quantità dei lotti 25.
   Quantità per lotto m. 10.000.
   Cauzione per ogni lotto L. 2200.
   Prezzo unitario stabilito a base dell'asta L. 4,50.

Condizioni di appalto

Condizioni generali. — Tutte le robe da fornire dovranno essere costruite esclusivamente con materie prime di proprietà delle Ditte assuntrici.

L'esecuzione delle forniture sopra indicate dovrà essere effettuata da parte delle Ditte deliberatarie sotto l'esatta osservanza delle condizioni generali mod. 363 A del catalogo approvate con decreto Ministeriale del 26 giugno 1911, sentito il Consiglio di Stato, decreto registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1911, reg. 112, decreto amministrativo 155.

Requisiti delle robe da fornire. — Le robe da fornire dovranno tutte indistintamente essere del perfetto tipo regolamentare e conforme ai requisiti indicati negli appositi capitoli speciali d oneri relativi a ciascuna specialità.

Campioni. — Gli aspiranti a concorrere al presente incanto potranno per la loro norma prender visione dei campioni degli oggetti da fornire presso il Magazzino centrale militare di Napoli.

Presso la Direzione di commissariato (ufficio contratti) i concorrenti potranno prendere conoscenza in qualunque giorno durante l'orario di ufficio delle sopra ricordate condizioni generali 363 A) e dei sopra menzionati capitoli speciali d'oneri relativo a ciascuna specialità di robe d'appaltare.

Le condizioni generali e i capitoli speciali di oneri saranno annessi a tutti i contratti da stipulare coi singoli deliberatari e formeranno parte integrante e sostanziale dei contratti stessi.

Si avvertono i concorrenti che nella fabbricazione delle robe di cui rimarranno eventualmente deliberatari dovranno attenersi esclusivamente ai requisiti prescritti ai rispettivi capitolati.

In conseguenza, in caso di discrepanze fra i requisiti dei campioni e quelli stabiliti nei capitolati di oneri dovranno prevalere le disposizioni di questi ultimi.

Consegne. — Le consegne di tutte le robe descritte nell'elenco sopra riportato dovranno essere effettuate franco di ogni spesa presso il Magazzino centrale militare di Napoli. ove avranno luogo il collaudi.

Le consegne stesse dovranno essere effettuate per metà del quantitativo costituente ciascun lotto entro il 31 dicembre 1923 e per l'altra metà entro il 30 giugno 1924.

Pagamenti. — I pagamenti avranno luogo secondo le norme stabilite nelle condizioni generali mod. 363-A.

Saranno ammesse a concorrere al presente appalto soltanto le Ditte che ne facciano domanda mediante lettera a questa Direzione e comprovino con regolari documenti, da far pervenire non oltre il 25 giugno corr., di avere in passato fornito all'Amministrazione militare, e non già ad altre Amministrazioni (come Regia guardia, Guardia di finanza, Marina, ecc.), senza aver dato luogo a serie contestazioni, le robe che offrono, di provvedere, oppure di essere fabbricanti delle medesime ed avere perciò la gestione di apposito stabilimento capace di tale produzione.

Nella domanda si dovranno indicare specificatamente le rob e il numero dei lotti per cui s'intende concorrere.

La prova di avere eseguito precedenti forniture all'Amministrazione militare dovrà fornirsi mediante apposito certificato dell'Ente che ha proceduto all'acquisto, e quella di essere fabbricanti mediante certificato della competente Camera di commercio.

Questa Direzione, esaminati i documenti esibiti, deciderà, ove nulla osti, senz'altro per l'ammissione di quelle Ditte che abbiano già espletato precedenti forniture, informandone subito le medesime.

Per le Ditte invece che comprovino di essere fabbricanti delle robe da fornire, questa Direzione provvederà o direttamente, se le Ditte trovansi nella circoscrizione territoriale del Corpo di armata di Napoli, o interessandone le Direzioni di commissariato che risultino territorialmente competenti, se trovansi nelle circoscrizioni di altri Corpi d'armata, affinchè sia eseguito un sopraluogo presso i rispettivi stabilimenti da parte di un ufficiale ap-

positamente incaricato, allo scopo di assodare se effettivamente esse siano idonee alla produzione delle robe che intendono offrire, ammettendo all'incanto soltanto quelle Ditte che risulteranno in grado di assumere la fornitura di esse.

L'ammissione potrà essere concessa anche per numero di lotti inferiore a quello indicato nella domanda.

Si avverte che questa Direzione si riserva la insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualunque delle Ditte aspiranti, senza che la esclusa possa reclamare indennità di sorta o presentare qualsiasi doglianza.

Qualora per caso le domande e i certificati non pervenissero nel termine stabilito (31 maggio), potranno essere prese in considerazione soltanto quando questa Direzione con insindacabile criterio ne ritenga giustificato il ritardo, e per le Ditte che non abbiano espletato precedenti forniture, quando riesca anche possibile eseguire gli accertamenti sopra indicati, e subordinatamente alla tempestiva esecuzione degli accertamenti stessi.

Notisi bene che non saranno assolutamente ammesse a concorrere le Ditte che non si siano esattamente conformate alle precedenti norme circa la prova della loro idoneità ad assumere le forniture, senza eccezioni di sorta.

Tutte le Ditte che furono già ammesse a concorrere da questa Direzione per il pubblico incanto tenutosi il giorno 8 giugno c. a., debbono considerarsi ammesse senz'altro anche alla presente asta, senza l'espletamento di alcuna formalità.

Gli aspiranti all'appalto dovranno presentare le proprie offerte in duplice esemplare; e cioè un esemplare scritto su carta bollata da L. 2,40, e l'altro esemplare scritto su carta semplice. Dette offerte dovranno indicare, sotto pena di nullità, in tutte lettere oltre che in cifre, il prezzo che si offre, ed inoltre non dovranno contenere anche a pena di nullità, nè riserve, nè condizioni.

Nelle offerte dovrà indicarsi il prezzo unitario per ogni oggetto, per ogni metro o per ogni paio e non sarà tenuto conto delle frazioni decimali oltre il centesimo.

Dovranno essere presentate offerte separate per ciascun lotto, ma una stessa offerta può comprendere più lotti se il prezzo è per tutti eguale.

Le Ditte concorrenti dovranno indicare nelle offerte le fabbriche nelle quali si farà la lavorazione, avvertendo che qualora non sia fatta tale dichiarazione l'offerta non sarà considerata valida.

Per le Ditte le quali rimarranno deliberarie lo stabilimento da esse indicato nell'offerta sarà menzionato nel contratto da stipularsi, ai sensi del § 72 n. 4 delle condizioni generali di oneri 363-A.

I concorrenti potranno presentare le loro offerte al seggio d'asta o farle pervenire in piego raccomandato a questa Direzione per mezzo della posta, o consegnarle personalmente o farle consegnare anche nei giorni che precedono quello fissato per l'asta

Sulle buste contenenti le offerte occorre la indicazione della Ditta offerente e la specificazione della singola provvista e del numero di lotti per cui essa Ditta concorre.

Le offerte, quando non siano presentate all'asta, ma siano fatte pervenire per mezzo della posta, ovvero siano consegnate a tutto il giorno che precede quello dell'asta, debbono essere chiuse in busta con suggello a ceralacca.

Non si terrà alcun conto delle offerte se non giungeranno a questa Direzione prima dell'apertura dell'incanto o non saranno presentate direttamente al seggio d'asta e se non risulterà che il concorrente abbia eseguito il prescritto deposito cauzionale e ottenuto il riconoscimento d'idoneità a partecipare alla gara.

Le offerte potranno anche essere presentate dopo l'apertura dell'asta purchè non sia ancora cominciata l'apertura dei pieghi contenenti le medesime.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno eseguire presso una sezione della R. tesoreria provinciale il deposito indicato nell'elenco sopra descritto nella misura rispettivamente fissata per ciascuna provvista e in proporzione del numero di lotti per cui intendono presentare offerta.

Tali depositi dovranno essere eseguiti in moneta corrente, o in titoli dello Stato, o garentiti dallo Stato, al valore di borsa del giorno e del luogo di deposito.

Le ricevute dei depositi non dovranno essere chiuse nei pieghi contenenti le offerte, ma inviate o presentate separatamente.

I depositi provvisori eseguiti dai deliberatari rimarranno vincolati come cauzioni definitive a garanzia degli obblighi contrattuali.

A tutti coloro che avranno presentato offerta, senza essere riusciti deliberatari, verrà rilasciata dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza.

A coloro che, eseguito il deposito, non avranno concorso all'asta, verrà rilasciato un certificato attestante che l'asta ebbe luogo senza la loro partecipazione, onde possano valersene per fare a loro cura le pratiche di svincolo.

Le Società commerciali debbono presentare, o far pervenire, unitamente alle loro offerte:

1. Copia autentica dell'atto costitutivo della Società.
2. Certificato della cancelleria del tribunale, constatante l'avvenuto deposito, la trascrizione, la pubblicazione e l'affissione dell'atto costitutivo della Società, nella forma e nei modi voluti dagli articoli 90, 91, 93, 94 e 95 del Codice di commercio.

Le offerte delle Società debbono essere sottoscritte da chi ha la firma sociale o da uno speciale mandatario nominato per atto autentico.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulla tassa di bollo sono valide per gli effetti giuridici nei rapporti dell'asta, ma saranno denunziate alle autorità competenti per lo accertamento della contravvenzione.

Le offerte sottoscritte da coloro che hanno mandato di procura non hanno valore se i mandatari non esibiscono in originale o in copia autentica l'atto di procura speciale.

Le procure generali non sono valide per l'ammissione alle aste.

Lo stesso procuratore non può rappresentare, nè firmare nel nome di più di un concorrente.

Non sono assolutamente ammesse offerte fatte a mezzo di telegramma.

Dalle offerte dovrà risultare chiaramente la qualità dei concorrenti e di coloro i quali legalmente autorizzati li rappresentano, nonchè la sede e il domicilio reale degli uni e degli altri.

Per le offerte dichiarate per persona da nominare la indicazione del nome della persona si accetta soltanto nei tre giorni consecutivi al deliberamento.

Se la nomina non è fatta in tale termine, o quando la persona nominata non accetta, o sia esclusa dal fare offerte, o non possa dimostrare di avere già fornito all'Amministrazione militare le robe appaltate, come sopra è detto, il deliberatario è tenuto a stipulare personalmente il contratto.

L'Amministrazione militare si riserva la piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti nonostante la presentazione di tutti i documenti sopra indicati, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente, seduta stante, in questo primo ed unico incanto, a favore dei concorrenti che avranno fatto le offerte più vantaggiose, per ogni roba da appaltare purchè però il prezzo segnato nelle offerte stesse sia inferiore o almeno eguale a quello stabilito dal Ministero della guerra nella rispettiva scheda segreta, la quale verrà aperta dopo che saranno stati riconosciuti tutti i partiti presentati.

In questo incanto si procederà al deliberamento definitivo anche se si presenterà un solo offerente.

I concorrenti dovranno a propria diligenza e sotto la loro esclusiva responsabilità assicurarsi presso l'Ufficio appaltante di essere stati ammessi all'asta, nonchè dei risultati dell'asta stessa.

Se le forniture andassero in tutto o in parte deserte, non saranno accettate offerte col sistema della trattativa privata.

I deliberatari dovranno presentarsi per la sottoscrizione dei relativi contratti entro dieci giorni dall'avvenuta aggiudicazione, mancando a tale obbligo, incorreranno nella perdita del deposito eseguito per adire alla gara, e l'Amministrazione militare avrà piena facoltà di riappaltare la fornitura assuntasi dagli inadempienti col proprio partito a tutto loro rischio e carico.

Le spese di bollo, di registrazione, i diritti di segreteria e tutte quelle relative alla stipulazione dei contratti, nonchè le even-

tuali tasse di lusso, o di fabbricazione e tutte le altre spese inerenti alle obbligazioni, saranno a carico dei rispettivi deliberatari.

Le spese relative all'incanto comprese quelle di stampa, pubblicazione ed inserzione dell'avviso d'asta saranno proporzionalmente ripartite tra i deliberatari.

Napoli, 20 giugno 1923.

Per la Direzione
Il capitano commissario
ufficiale rogante
Raffaele Carlino.

15854 — A credito.

(2ª pubblicazione).
SUNTO

Su richiesta di Trivero Luigia in Rasori, residente in Torino, via Basilica, n. 10, ammessa ai poveri con decreto 8 marzo 1923, il tribunale di Torino con suo decreto 13 aprile 1923 ordinò che fossero assunte informazioni sulla presunta assenza di Rasori Alessandro del fu Giovanni, marito della instante, già residente in Torino, via Basilica, n. 10.

Torino, 30 aprile 1923.

avv. Luca Maransano.

14545 — A credito - Art. 29963 C.

ADOZIONE

La Corte di appello delle Puglie, sedente in Trani, con decreto dell'11 maggio 1923, registrato il 19 dello stesso mese al n. 1862 ha dichiarato farsi luogo all'adozione da parte dei coniugi Palermo Gaetano fu Leonardo e Agostinacchio Maria Emmanuella fu Michele a favore di Sirte Lucia d'ignoti, consenziente il di costei marito Baldassarre Savino, tutti domiciliati in Canosa di Puglia.

Trani, 26 giugno 1923.

avv. F. Pastore.

15832 — A pagamento.

R. CORTE DI APPELLO
di Bologna

Con atto ricevuto il 30 maggio 1923 da S. E. il primo presidente di questa Corte d'appello, omologato con deliberazione della Corte medesima in data d'oggi, la signora Foschi Silvia-Elvira fu Giacomo e fu Orsola Buschini, di anni 71, qui nata e residente, vedova di Beretta Gaetano, ha adottato per figlio ad ogni effetto di legge l'avv. Augusto Masetti d Ettore e della Gagliardi Marianna, nato a Bologna il 31 marzo 1891 ed ivi domiciliato.

Bologna, 25 giugno 1923.

Il cancelliere
G. Zanardi.

15831 — A pagamento.

EDITTO DI ACCOMODAMENTO

Aprimento della procedura di accomodamento sulla sostanza di Vittorio Kurzrock in Zara. commissario dell' accomodamento dott. Gennaro Pocili consigliere del R. tribunale civile e penale in Zara, amministratore nell'accomodamento il sig. dott. Gino de Benvenuti avvocato in Zara.

Udienza per la conclusione di un accomodamento presso il detto tribunale camera num. 31 addì 14 luglio 1923, ore 9,30 antimeridiane.

Termine d'insinuazione fino al 14 luglio 1923.

R. tribunale civile e penale Zara - sezione 1ª - li 18 giugno 1923.

15829 — A pagamento.

AVVISO

Il sottoscritto per incarico del sig. ing. Giulio Cervieri, nato in Milano il 12 dicembre 1895, ed ivi residente, in relazione al decreto 5 giugno 1923 di S. E. il ministro guardasigilli

rende noto

che il nominato ing. Giulio Cervieri, è stato autorizzato a sensi dell'art. 119 e seguenti del R. decreto 15 novembre 1865 per l'ordinamento dello stato civile, di far eseguire la pubblicazione della domanda per ottenere la facoltà di aggiungere al proprio cognome di Cervieri quello di « Sala ».

Si invita pertanto chiunque abbia interesse contrario di fare la propria opposizione entro 4 mesi dal giorno delle affissioni e pubblicazioni del presente avviso.

L'opposizione dovrà essere notificata a mezzo di ufficiale giudiziario al ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto.

Milano, 24 giugno 1923.

L'incaricato
Enrico Bolzani.

15758 — A pagamento.

EDITTO DI CONCORSO

Aprimento del concorso sulla sostanza di Marcello Pattiera in Zara registrato sotto la firma Marcello Pattiera in Zara. Commissario concursuale il giudice dott. Lanza del tribunale civile e penale in Zara.

Amministratore della massa: avv. dott. Ljub Falpo in Zara.

Prima adunanza dei creditori presso il suddetto tribunale camera n. 41 addì 16 giugno 1923 ore 9 antimeridiane.

Termine d'insinuazione fino al 28 luglio 1923.

Udienza di liquidazione presso il detto tribunale addì 11 agosto 1923, ore 9 antimeridiane.

R. tribunale civile e penale di Zara sez. I li 2 giugno 1923.

15746 — A pagamento.

REGIA CORTE D'APPELLO
di Perugia

La Corte suddetta, con decreto 31 maggio 1923, registrato il 5 giugno corrente, ha dichiarato farsi luogo all'adozione di Limoni Rodolfo, di ignoti, di anni 18, per parte di Marziantonio Cesare fu Domenico, d'anni 61, residente in frazione Canale di Orvieto, possidente.

Perugia, 23 giugno 1923.

Il cancelliere
A. Pacifici.

15761 — A pagamento.

(1ª pubblicazione).
AVVISO

Il sottoscritto rende noto che il tribunale civile e penale di Belluno con provvedimento 18 aprile 1923, ha ordinato, a mente dell'art. 23 codice civile, che siano assunte informazioni sul presunto assente Belli Giovanni Antonio fu Giovanni da S. Vito del Cadore.

avv. Renato Angoletta.

15853 — A pagamento.

Con decreto 18-20 giugno 1923 la Corte di appello di Napoli ha dichiarato farsi luogo all'adozione di Cozzolino Isidoro Raffaele, già Aprilante Isidoro di ignoti, nato in Napoli il 2 aprile 1904, domiciliato in Resina, per parte dei coniugi Cozzolino Giovanni fu Raffaele e Formisano Rosa fu Carmine.

avv. Ernesto De Renzi.

15760 — A pagamento.

(1ª pubblicazione).
ESTRATTO DI DECRETO
per dichiarazione di assenza

Il tribunale civile e penale di Belluno con decreto in data 2 novembre 1922, provvedendo su domanda dei signori Manfroi Giovanni e Maria di Mariano e di Deola Margherita fu Antonio residenti in Cencenighe (Agordino) perchè sia dichiarata l'assenza del relativo loro padre e marito Manfroi Mariano fu Giovanni, già domiciliato in detto paese presunto assente da circa 24 anni, ordinò, prima ed avanti ogni cosa, sommarie informazioni sul presunto assente Manfroi Mariano fu Giovanni.

Agordo, 19 dicembre 1922.

avv. Luigi Legrenzi.

15763 — A pagamento.

Il sottoscritto a mente dell'art. 121 del R. D. 15 novembre 1865, num. 2602, invita chiunque abbia interesse a presentare le sue opposizioni avverso la domanda per cambiamento del cognome per sè e figli, da Marte in quello di Coviello a ciò autorizzato dal Ministero della giustizia, con decreto 28 maggio ultimo.

Baragiano, 22 giugno 1923.

Cesa e Marte.

15772 — A pagamento.

(1ª pubblicazione).
Dichiarazione di assenza

Il tribunale di Sala Consilina, con decreto del 15 corr. provvedendo su domanda di Mangieri Giuseppe, domiciliato in Sale Pietro al Tanagro e di Mangieri Nicoletta domiciliata in Sant'Arsenio, perchè sia dichiarata l'assenza del fratello Mangieri Luigi Giuseppe già domiciliato in San Pietro al Tanagro ha ordinato assumersi informazioni.

Sala Consilina, 16 giugno 1923.

proc. Mario Janelli.

15852 — A pagamento.

(1ª pubblicazione).
TRIBUNALE CIV. DI CAGLIARI

Estratto di sentenza

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio
e per volontà della Nazione
Re d'Italia

Il tribunale civile di Cagliari riunito in Camera di Consiglio, composto dei sigg. avv. Andria comm. Edoardo, presidente; Perasso cav. Francesco, giudice; Camboni cav. Luigi giudice relatore ha pronunziato la seguente

Sentenza

Sulle istanze di Steri Mattias Battistina, per sè e quale legale rappresentante del minore figlio Cadeddu Angelo, di Giuseppe, domic. in Villacidro, ammessa al gratuito patrocinio con decreto 7 luglio 1922 per dichiarazione di assenza d Cadeddu Giuseppe fu Luigi nato in Guspini, domiciliato in Villacidro.

Omissis.

Il tribunale, udita la relazione del giudice delegato;

Letti ed applicati gli articoli 22, 23, 24, 25 cod. civ.; 794 codice procedura civile.

Dichiara l'assenza di Cadeddu Giuseppe fu Luigi, nato a Guspini e domiciliato a Villacidro a partire dall'anno 1905 e manda pubblicarsi la presente sentenza nei modi e termini di cui all'art. 23 cod. civ.

Così deciso nella Camera di consiglio del tribunale civile di Cagliari, oggi 18 maggio 1923.

Il presidente
E. Andria.
Perasso.
Camboni, estens.

Il presente estratto rilasciasi a richiesta dell'avv. Luigi Crespellani nell'interesse di Steri Mattias Luigia ammessa al gratuito patrocinio come sopra per le pubblicazioni prescritte dall'art. 25 codice civile.

Cagliari, 7 giugno 1923.

Pisano.

15302 — A credito - Art. 14224/78 C.

Dario Peruzy, direttore.

Tumino Raffaele, *gerente*.

Tipografia delle Mantellate.